



COMUNE DI ROMENTINO
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 06.04.2022.

Indice

TITOLO I : Disposizioni generali

Oggetto del Regolamento.....	art. 1
Ambito di applicazione del Regolamento	art. 2
Direzione ed esecuzione del servizio Vigilanza per l'applicazione delle norme.....	art. 3

TITOLO II : Commercio fisso e su aree pubbliche

CAPO I : Commercio in sede fissa

Esposizione e vendita delle merci nei negozi ed erboristerie.....	art. 4
---	--------

CAPO II : Richiamo alle leggi nazionale e regionali sul commercio

Commercio in sede fissa e adeguamento al D.Lgs.114/98.....	art. 5
Definizioni della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99.....	art. 6
Decoro ed arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3.....	art. 7
Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali	art. 8
Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale. Limiti di esercizio	art. 9

CAPO III : Commercio su aree pubbliche

Posteggi, occupazione suolo pubblico e permessi di sosta.....	art. 10
Norme di esercizio	art. 11
Limitazioni temporanee per commercio su aree pubbliche	art. 12
Vendita con ceste	art. 13
Pulizia del suolo pubblico occupato	art. 14

TITOLO III : Occupazione di spazi ed aree pubbliche

CAPO I : Disposizioni generali

Occupazione di aree pubbliche.....	art. 15
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	art. 16
Rilascio dell'atto di concessione	art. 17
Decadenza e rinnovazione delle concessioni.....	art. 18
Revocabilità, sospensione e modificabilità delle concessioni	art. 19
Caratteristiche ed obblighi della concessione	art. 20
Prescrizioni per le occupazioni.....	art. 21

CAPO II : Disposizioni particolari

Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie, e simili.....	art. 22
Insegne, vetrine, pubblicità luminose.....	art. 23
Addobbi e luminarie	art. 24
Infissioni di pali ed altri oggetti sul suolo pubblico.....	art. 25
Divieto di giochi e transito greggi.....	art. 26

TITOLO IV : Igiene pubblica**CAPO I : Scarichi e pulizia di aree pubbliche e private**

Disposizioni di carattere generale.....	art. 27
Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini degli edifici e dei terreni situati nel territorio del Comune - antimbrattamento.....	art. 28
Rimozione di immondizie	art. 29
Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici.....	art. 30
Scarico di materiale in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche, canali e simili.....	art. 31
Operazioni portanti polveri o materiali sul luogo pubblico	art. 32
Disposizioni per i negozi, le botteghe e gli esercizi pubblici.....	art. 33
Divieto di scarico di acqua e neve.....	art. 34
Vuotatura dei pozzi neri.....	art. 35
Trasporto di letame.....	art. 36

CAPO II : Disposizioni per le attività commerciali e industriali.

Disposizioni per i concessionari di occupazione di spazi ed aree pubbliche	art. 37
Disposizioni per i commercianti ambulanti	art. 38
Esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali	art. 39

CAPO III : Insudiciamento del suolo.

Lavaggio e riparazione di veicoli e di autoveicoli	art. 40
Getto di opuscoli e volantini matrimoniali.....	art. 41

TITOLO V : Disposizioni per gli animali .**CAPO I : Norme riguardanti gli animali.**

Detenzione degli animali in centro abitato.....	art. 42
Animali incomodi al pubblico transito o pericolosi.....	art. 43
Animali liberi	art. 44

CAPO II : Disposizioni per i cani e gli animali d'affezione

Registrazione dei cani	art. 45
Obblighi dei proprietari dei cani	art. 46
Obbligo di guinzaglio e museruola	art. 47
Obbligo di pulizia degli escrementi	art. 48
Cani vaganti	art. 49
Rifugi per cani	art. 50
Cani morsicatori e soggetti morsicati	art. 51
Casi di rabbia	art. 52

CAPO III : Norme contro il maltrattamento animale

Divieti riguardanti gli animali	art. 53
Divieto di giochi con animali	art. 54
Popolazione felina	art. 55
Animali in cattività	art. 56
Sanzioni relative ai capi II e III	art. 57

TITOLO VI : Ordine pubblico, decoro, moralità e buon costume.**CAPO I : Divieti riguardanti suolo pubblico e opere pubbliche.**

Atti vietati sul suolo pubblico e nei luoghi pubblici.....	art. 58
Divieti relativi alle aree verdi	art. 59
Vasche e fontane	art. 60
Edifici pubblici e privati ed impianti di pubblico interesse.....	art. 61
Manifesti, scritte, disegni e stampati	art. 62
Fanciulli.....	art. 63

CAPO II : Obblighi relativi agli edifici.

Manutenzione degli edifici.....	art. 64
Manutenzione canali di gronda	art. 65
Scarichi di servizi igienici	art. 66
Collocamento oggetti di ornamento, antenne, altri infissi e targhetta dell'amministratore condominiale.....	art. 67
Esposizione di panni ed oggetti particolari.....	art. 68
Tende solari.....	art. 69
Concimazione giardini e orti	art. 70

CAPO III : Pubblica decenza

Decenza pubblica e personale - Misure antiprostituzione, antiacconteraggio e bombolette.....	art. 71
Disciplina dei bagni in luogo pubblico e del nuoto	art. 72

TITOLO VII : Quietè pubblica, mestieri, arti e industrie rumorosi e incomodi.**CAPO I : Quietè pubblica**

Atti contrari alla quietè pubblica - schiamazzi	art. 73
Animali rumorosi	art. 74
Apparecchi radio, juke-box, televisori ed avventori di negozi e pubblici esercizi.....	art. 75
Emissioni sonore da traffico veicolare.....	art. 76
Corti civili, processioni o cerimonie religiose	art. 77
Cortei funebri	art. 78
Circolazione dei pedoni	art. 79
Carovane di nomadi e girovaghi e divieto di stazionamento.....	art. 80
Suonatori ambulanti e manifestazioni sonore	art. 81
Funzionamento di apparecchi in case di abitazione	art. 82
Rumori incomodi nelle case ed allarmi acustici	art. 83

CAPO II : Mestieri rumorosi, incomodi ed insalubri

Esercizio di mestieri, arti ed industrie.....	art. 84
Autorizzazione all'esercizio di mestieri, arti ed industrie	art. 85
Prescrizioni particolari per impianto di macchinari.....	art. 86
Orario per l'esercizio di mestiere, arti ed industrie rumorosi ed incomodi.....	art. 87
Cantieri edili.....	art. 88
Trasporto di oggetti rumorosi	art. 89

TITOLO VIII : Sicurezza degli abitati e delle persone**CAPO I : Divieti relativi al fuoco e ai combustibili**

Uso di fuoco nelle stalle, nei campi e nei cantieri	art. 90
Divieto di accensioni di fuochi	art. 91
Combustibili, fumo, polvere, odori	art. 92
Apparecchi, oggetti pericolosi e ripari.....	art. 93

CAPO II : Divieti vari.

Divieti vari su aree pubbliche.....	art. 94
Raccolta di materiali e vendite di beneficenza	art. 95
Artisti di strada	art. 96
Divieto di campeggio libero	art. 97
Contrassegni del Comune	art. 98

CAPO III : Specchi parabolici.

Installazione specchi parabolici.....	art. 99
---------------------------------------	---------

TITOLO IX : Oggetti smarriti o rinvenuti**CAPO I : Oggetti rinvenuti**

Oggetto e ambito di applicazione	art. 100
Accettazione e registrazione oggetti	art. 101
Stima degli oggetti e pubblicità del ritrovamento	art. 102
Restituzione beni al proprietario	art. 103
Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore	art. 104
Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale	art. 105

CAPO II : Oggetti smarriti

Comunicazione di smarrimento	art. 106
Premio al ritrovatore	art. 107

TITOLO X : Penalità**CAPO I : Richiamo della legge n° 689/81**

Contravvenzioni e sanzioni	art. 108
Accertamento e contestazione delle violazioni	art. 109
Conciliazione ed ingiunzione	art. 110

CAPO II : Sanzioni accessorie.

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	art. 111
Pubblicità ed entrata in vigore del presente Regolamento.....	art. 112

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della Polizia Urbana intesa non solo come attività di prevenzione, ma anche come attività diretta all'attuazione ed all'osservanza da parte dei singoli cittadini delle leggi e dei regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, nell'interesse superiore dell'ordine, della sicurezza generale e della convivenza sociale.

2. Per ogni violazione delle disposizioni del presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa determinata, per il pagamento in misura ridotta, da parte dell'Amministrazione Comunale, sulla base del potere conferitole dall' art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in ottemperanza all'art. 7 *bis* del medesimo decreto.

3. Oltre alle norme in esso contenute, sono da osservarsi le disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini dati, anche verbalmente, dai funzionari ed agenti della Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria nei limiti dei poteri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha validità in tutto il territorio comunale.

Art. 3

Direzione ed esecuzione del servizio Vigilanza per l'applicazione delle norme

1. La vigilanza per l'attuazione e l'applicazione delle norme del presente Regolamento, è affidata alla Polizia Locale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'Art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

2. Allo scopo di accertare l'osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, gli ufficiali ed agenti di Polizia Locale potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, negli esercizi, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere ed ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

3. Il Sindaco e l'Assessore da lui delegato possono ordinare visite ed ispezioni nei negozi, esercizi di vendita, magazzini, locali di pertinenza ove esistano alimentari o bevande destinate alla vendita od utensili destinati alla pesatura, misura, manipolazione, formazione o cottura; può, altresì, ordinare sequestri provvisori o definitivi di oggetti, strumenti o cose cadenti in contravvenzione, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico dei privati, la sospensione dei lavori in corso e la riparazione di manufatti in contrasto con le disposizioni di leggi e regolamenti o con ordini dati dalle Autorità.

4. Le eventuali spese che all'uopo venissero sostenute dal Comune sono a carico degli interessati.

5. Le operazioni di perquisizione in locali privati o abitazioni allo scopo di accertare infrazioni alle leggi, al presente Regolamento, ai decreti ed alle ordinanze emanate dalle Autorità devono essere dirette da ufficiali di polizia giudiziaria con l'osservanza delle disposizioni di cui agli art. 250 e 251 del Codice di Procedura Penale.

6. Ad eccezione dei casi di flagranza di reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono accedere nei locali o abitazioni senza essere muniti di provvedimento dell'Autorità giudiziaria a norma di legge.

7. Gli oggetti, strumenti o cose sequestrate devono essere immediatamente trasportate all' Ufficio di Polizia Locale e quelli soggetti a deterioramento saranno, secondo i casi, alienati o distrutti con la procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

8. La contestazione di ogni contravvenzione comporta, oltre alle sanzioni specifiche, l'obbligo consequenziale di cessare immediatamente dal fatto abusivo e di procedere al ripristino dello status quo ante, o all'esecuzione dell'opera e al compimento dell'atto che siano stati omessi.

TITOLO II Commercio fisso e su aree pubbliche
--

CAPO I
Commercio in sede fissa

Art. 4

*Esposizione e vendita delle merci nei negozi
ed erboristerie*

1. Gli esercenti non possono in alcun modo rifiutare la vendita delle merci che, comunque, a tal fine siano esposte e per le quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.

2. Ferme restando le prescrizioni del Regolamento di igiene, nessuna specie di merce potrà essere esposta fuori dai negozi od esercizi di vendita in modo da sporgere sul suolo pubblico oltrepassando il limite della soglia del locale di vendita se non previa concessione di occupazione di spazi e aree pubbliche.

3. I generi alimentari ed i generi ortofrutticoli eventualmente esposti all'esterno del locale di vendita devono essere tenuti i contenitori trasparenti di plastica o comunque di materiale lavabile e disinfettabile onde poterli proteggere da polvere, insetti, insudiciamento ed inquinamento atmosferico.

4. La vendita deve essere fatta in modo che il compratore non sostì sul suolo pubblico.

5. I generi che possano facilmente lordare ed esalare odori nauseanti o molesti devono essere tenuti nell'interno dei locali di vendita.

6. Non essendo vietato o limitato il consumo sul posto di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato legittimati alla vendita, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito nella L. 04.08.2006, n. 248, ma non potendo essere effettuato servizio assistito, nè disporre di attrezzature finalizzate alla somministrazione, è vietato fornire stoviglie non monouso e mettere a disposizione arredi per il consumo sul posto. In tal caso l'attività sarà considerata somministrazione

abusiva di alimenti e bevande. Non costituisce somministrazione l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

7. Nei locali ove viene esercitata un'attività di produzione di beni o servizi unitamente all'attività commerciale, la superficie destinata alla vendita deve essere delimitata con attrezzature o arredi in modo permanente ed i locali devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme urbanistico-edilizie.

8. In assenza di disciplina relativa al settore erboristeria, la materia è soggetta alla L. 06.01.1931, n. 99 (art. 6, 7 e 8). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare preparare o miscelare i prodotti erboristici. Ai sensi del R.D. 27.07.1934, n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento. Nel caso vengano commercializzati prodotti erboristici del settore alimentare, l'esercente deve essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 71, ed in particolare quelli di cui al comma 6, del D. Lgs. 26.03.2010, n. 59.

9. La violazione alle disposizioni del comma 7, oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00, comporta la regolarizzazione dell'attività, salva ed impregiudicata l'azione penale.

10. Per la determinazione delle sanzioni di cui al precedente comma 8, qualora il fatto non costituisca reato, si rimanda a quelle previste nelle citate normative L. 99/1931 e D. Lgs. 26.03.2010, n. 59.

11. La violazione alle altre disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

12. La violazione relativa ai generi alimentari esposti all'esterno è punita con la sanzione amministrativa da € 35,00 ad € 250,00 e l'obbligo di regolarizzazione della condizione igienica.

CAPO II

Adeguamenti per il commercio

in sede fissa

Art. 5

Commercio in sede fissa ed adeguamento al D.L.gs. 114/98

1. Ai sensi dell'articolo 29 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa", quale atto complementare di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi si approvano le disposizioni che seguono in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 114/1998.

Art. 6

Definizioni della DCR n. 563-13414 del 29.10.1999

1. Per "superficie di vendita" di un esercizio si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché quella alla quale il pubblico non può accedere, e la eventuale zona riservata al deposito carrelli, antistante la barriera casse, a condizione che, in questa zona, non vi siano merci esposte. Non costituiscono inoltre superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.

2. Per “esercizio commerciale” si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

3. Per “stagione” si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello nel quale ha inizio l’attività. L’apertura stagionale dell’esercizio, rimessa alla libera determinazione dell’esercente, deve essere comunicata preventivamente al comune precisandone il periodo.

4. Per “subingresso” si intende il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, ad altri che l’assumono in proprio.

5. Per “centro commerciale” si intende ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998 una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d’uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all’art. 8, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall’articolo 51, comma 1 lett. b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (“Tutela ed uso del suolo”), e successive modifiche ed integrazioni;
- che le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui al precedente punto siano acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell’articolo 51, comma 1 lettera b) della L.R. 56/1977 garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d’uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d’uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall’articolo 4 comma 1 lettera g) del D. lgs. 114/98 dal comma 1 e dalla L.R. 56/1977;
- che le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, siano funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;
- che la quota parte dal fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, sia soddisfatta nell’area contigua afferente l’insediamento che lo ha generato.

6. Per “addensamento commerciale” si intende una porzione del territorio urbano o extraurbano, percepita come omogenea e unitaria, che raggruppa un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l’una in prossimità dell’altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi. Gli addensamenti possono essere classificati:

- a) A.1. Addensamenti storici rilevanti
- b) A.2. Addensamenti storici secondari;
- c) A.3. Addensamenti commerciali urbani forti;
- d) A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli);
- e) A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali).

7. Per “localizzazione commerciale” si intende la singola zona di insediamento commerciale, urbana e urbano-periferica, esistente o potenziale, non costituente addensamento commerciale.

8. Le localizzazioni possono essere classificate:

- a) L.1 Localizzazioni commerciali urbane non addensate;
- b) L.2 localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate.

Art. 7

Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2, e A.3

1. Qualora siano “riconosciuti” sul territorio comunale addensamenti commerciali classificati A.1, A.2, A.3 (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari e addensamenti commerciali urbani forti) sono previste le seguenti specifiche disposizioni relative alla sistemazione dei fronti commerciali, all’organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all’utilizzo di materiali di finitura, alla

definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano:

- a) gli interventi privati dovranno essere oggetto di progetto contenente gli schemi compositivi di riordino e/o formazione di vetrine, di ubicazione delle insegne, di coloritura di facciata e arredo vegetale; detti progetti non hanno contenuto prescrittivo, ma hanno la finalità di dotare gli uffici comunali e gli operatori privati di una base di discussione, da intendere come un "minimo da realizzare attraverso l'intervento" per mettere a punto il progetto secondo il principio della condivisione;
 - b) la coloritura delle facciate dovrà essere definita all'atto pratico mediante formazione di campionature reali (e non già applicando quelli rappresentati nel fascicolo che sono mediati da inchiostri di stampa);
 - c) la tipologia delle insegne verrà definita tenendo conto della coerenza formale con l'età del fabbricato e/o della caratterizzazione delle vetrine, evitando di installare modelli di tabellone, grafica e luci che non siano coerenti con l'epoca di costruzione dei fabbricati. In particolare si suggerisce l'impiego di targhe posizionate in verticale tra i sostegni murari o in orizzontale sopra gli archivolti, in corrispondenza delle fasce indicate dagli schemi;
 - d) parimenti devono essere uniformate dimensioni delle vetrine, materiali e forme dei serramenti all'epoca dell'edificio, evitando l'impiego del metallo per quelli di antico impianto dove è opportuno l'impiego del legno;
 - e) viene richiesto di evitare in ogni caso l'impiego di serrande metalliche a rete, o tanto peggio cieche, in quanto costituiscono detrattori d'immagine che si riflettono non solo sul negozio che le adotta ma anche sulla scena commerciale più ampia. E' pertanto preferibile l'uso di vetrate antisfondamento di diffuso impiego che forniscono con continuità, anche nel periodo diurno o notturno di chiusura, la più diretta immagine pubblicitaria dei prodotti commerciati e dell'assortimento complessivo del centro commerciale naturale.
2. L'illuminazione ambientale non è in contraddizione con quella puntuale delle vetrine che può ottenersi attraverso proiettori esterni o con luci interne;
 3. L'indicazione di arredo floreale costituisce suggerimento di carattere generale nel caso di fiori in vaso, lasciando agli operatori di creare le composizioni più confacenti;
 4. Il ricoprimento di murature con rampicanti intende avere un effetto scenico rilevante per dare continuità all'immagine multicolore dell'apparato commerciale spesso interrotta da muri trascurati.
 5. Il Comune in sede applicativa tanto degli interventi di arredo urbano come di intervento privato definirà la procedura più opportuna per la loro realizzazione e indicherà altresì le specie da adottare, tenendo conto della tessitura dei colori circostanti (su muri, vetrine, insegne, ecc.)
 6. Chi viola le disposizioni impartite dagli uffici competenti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 83,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 8

Criteria progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali

1. All'Ufficio Urbanistica è demandato il compito, in sede di verifica progettuale di interventi commerciali da insediare nelle localizzazioni commerciali come riconosciute, di fissare i criteri di immagine ritenuti necessari a garantire la sintonia tra iniziativa economica e realtà territoriale di intervento.

Art. 9

Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale

Limiti di esercizio

1. Al fine di mantenere qualificata la rete distributiva e per evitare modalità di fruizione, che danneggino il valore storico – ambientale della zona storica e di quelle di particolare pregio ambientale e culturale viene fatto divieto di apertura all'interno della zona A.1 di esercizi di vendita con prevalenza di "articoli erotici per sexy shop".

2. Considerata la tradizionale cultura del centro storico della città, l'insediamento degli esercizi pubblici e commerciali di nuova apertura, in casi particolari, potrà esser valutato dalla Giunta Comunale, ma è fatto divieto di nuove aperture di esercizi di vendita con prevalenza "articoli di ferramenta", "articoli idro-termo-sanitari", "materiale edile" e "saloni auto", esclusa la minuteria.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 83,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

CAPO III

Commercio su aree pubbliche

Art. 10

Posteggi, occupazione suolo pubblico e permessi di sosta

1. Ferme restando le disposizioni relative al commercio al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, l'occupazione del suolo pubblico, per gli esercenti in forma itinerante, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel codice della strada, nella legge 15.11.1993, n°507 e nel Regolamento relativo al canone unico patrimoniale di concessione.

2. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di viabilità e di sicurezza possono sostare, per la vendita delle loro merci, soltanto fuori dal centro storico comunale, osservando le disposizioni e le limitazioni imposte dal Codice della Strada, soltanto per il tempo necessario previsto dalla legge per effettuare le transazioni e con l'obbligo di non depositare, anche temporaneamente alcunché sull'area pubblica.

3. E', inoltre, fatto loro divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nei parchi e giardini, oltre che fuori delle aree appositamente individuate da una deliberazione programmatica comunale. In tal caso, gli itineranti possono utilizzare dette aree per 12 ore giornaliere su una superficie massima di 24 mq, nei periodi regolamentati.

4. Ulteriormente, è vietato esercitare il commercio in forma itinerante, con autorizzazione di tipo "B", nelle zone limitrofe alle aree mercatali nei giorni e tempi di svolgimento del mercato.

5. Infine, è vietata, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti nelle adiacenze degli ingressi cimiteriali.

6. Qualora venga effettuata l'occupazione del suolo pubblico mediante esposizione di merci destinate alla vendita, gli esercenti dovranno ottenere dal Comune la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, da rilasciarsi, sussistendone i presupposti, previa domanda in carta legale.

7. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada.

Art. 11

Norme di esercizio

1. E' fatto obbligo agli esercenti il commercio su aree pubbliche di osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti e di attenersi agli eventuali ordini o istruzioni dei funzionari e degli agenti delle forze di polizia, ai quali, a richiesta, dovranno essere esibiti i titoli autorizzatori. A tali esercenti è pure vietato disturbare con grida, schiamazzi o importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o servizi.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 12

Limitazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. In tempo di notte, dalle ore 22.00 alle ore 7.00, è vietata ogni attività di commercio su aree pubbliche, compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo specifica deroga comunale.

2. La violazione alla disposizione del 1° comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dalla legge in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

Art. 13

Vendita con ceste

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante che utilizzino ceste, cassette e simili, non possono deporre le medesime sul suolo che per il tempo necessario all'atto della singola vendita.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 14

Pulizia del suolo pubblico occupato

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche esercitato a posto fisso o itinerante dovranno sempre tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di due metri, mantenendo sgombro il suolo pubblico da qualunque rifiuto del loro commercio, e raccogliere i residui in appositi contenitori per rifiuti differenziati, smaltendoli secondo le disposizioni comunali.

2. Con apposite disposizioni dell'autorità comunale potranno essere stabilite modalità per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato, che gli esercenti dovranno osservare.

3. La violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO III Occupazione di spazi ed aree pubbliche
--

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 15

Occupazione di aree pubbliche

1. Salvo quanto disposto dal Regolamento comunale e relativa tariffa del canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di circolazione stradale, per ogni occupazione di suolo pubblico di qualsiasi natura superiore alla mezz'ora dovrà essere rilasciata, preventivamente, concessione dal Comune, dovendo essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività.

2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono le aree di uso pubblico ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

3. Quando si tratti di suolo o spazio privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, per il rilascio della concessione occorre anche il preventivo consenso scritto del proprietario.

4. Sono considerate permanenti le concessioni per occupazione di suolo pubblico di durata superiore all'anno, anche se non comportino costruzione di manufatti od installazione di impianti; sono considerate temporanee tutte le altre di durata inferiore all'anno.

5. Le concessioni temporanee e quelle permanenti sono rilasciate dal Comando di Polizia Locale del Comune, unitamente a quelle relative ai dehors dei pubblici esercizi, che dovranno comunque attenersi a criteri di decorosità, uniformità ed integrazione con l'arredo urbano secondo le caratteristiche indicate nel Regolamento Edilizio ed in quello del Canone Unico Patrimoniale di concessione. Nel caso sia necessario stipulare una convenzione per le concessioni permanenti di cui al comma 7, la pratica verrà trattata dall'Area Amministrativo-contabile, che rilascerà contestualmente la relativa concessione; nel caso emergessero rilievi di natura urbanistico-edilizia, la concessione sarà soggetta al preventivo parere di detta area comunale.

6. Le occupazioni relative a iniziative politiche occupanti non più di 10 mq che si concludono entro 24 ore, occupazioni con festoni, addobbi o luminarie, per manutenzioni edili non superiori a sei ore e di manutenzione del verde non superiori a quattro ore, riguardanti mestieri girovaghi ed artistici per non più di quattro ore, sono definite occasionali e sono soggette soltanto a comunicazione al Comune. La concessione occasionale, salvo divieto o assoggettamento a particolari prescrizioni, si intende accordata con un semplice visto.

7. Per l'occupazione del suolo con strutture immobili, o comunque fisse, e del sottosuolo con tubazioni sotterranee viene stipulato con il richiedente, previa determinazione dirigenziale dell'Area Amministrativo-contabile competente, un Regolamento-contratto di concessione, disciplinante le modalità della stessa a tutela del bene comunale.

8. Ogni concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre in ogni tempo nuove condizioni o di revocarla per i motivi e nei modi stabiliti dal successivo art. 13.

9. La violazione alle normative del presente articolo e dei seguenti, salvo diversa disposizione, è punita con la sanzione prevista dall'art. 21 del Codice della Strada se trattasi di occupazione con

materiale edile o di cantiere, e dall'art. 20 del Codice della Strada se trattasi di altro tipo di occupazione oltre alla relativa sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive.

Art. 16

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda in qualunque modo e per qualsiasi scopo occupare gli spazi ed aree pubbliche in modo permanente o temporaneo, deve farne domanda rispettivamente almeno sessanta o cinque giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione, in carta legale all'Amministrazione Comunale, pena il mancato rilascio della concessione entro i termini richiesti.

2. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.

3. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione della occupazione all'Ufficio di Polizia Locale mediante l'invio di mail entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

4. L'ufficio di Polizia Locale provvederà ad accertare se sussistevano le condizioni di urgenza.

5. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

6. La domanda deve contenere:

- le generalità, la denominazione o la ragione sociale del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale;
- il numero di codice fiscale del richiedente ed il numero di partita I.V.A., qualora ne sia in possesso;
- la residenza, il domicilio o la sede legale del richiedente;
- il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare e la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, corredata dei relativi elaborati tecnici.

7. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia del manufatto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta e/o la relativa planimetria.

8. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canoni.

9. Le iniziative realizzate o patrocinate dal Comune comportanti occupazione di aree pubbliche, sono soggette alla preventiva richiesta, da parte dell'Area Comunale competente, di parere relativo alla viabilità che verrà rilasciato dal Comando di Polizia Locale, salvo diversa disposizione.

10. Le occupazioni di suolo pubblico per operazioni di carico e scarico di merci, superiori alla mezz'ora, compresi i traslochi, sono soggette a concessione.

11. I contenitori per la raccolta differenziata di materiali particolari come pile esauste e medicinali scaduti, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

12. I totem per le iniziative commerciali o le fioriere collocati in prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali, se inferiori a mezzo metro quadrato ed addossati al muro del fabbricato, possono essere posizionati previa comunicazione al Comando di Polizia Locale e salvo diverse prescrizioni, in esenzione dal canone.

Art. 17

Rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio comunale competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione, che viene rilasciato in carta legale, deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 16;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione (per le occupazioni permanenti durata massima 19 anni);
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione che deve essere versato:
 - per le occupazioni permanenti, all'atto del rilascio della concessione e successivamente ad anno solare entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - per le occupazioni temporanee, all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, eventualmente ripartibile in massimo due rate anticipate se l'importo risulta superiore alla cifra stabilita nel Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione o se trattasi di occupazioni ricorrenti rilasciate per periodi individuati;
 - e) l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari di esercizi commerciali che chiedano, per l'esposizione delle loro merci, la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio, salvo esigenze improvvise per necessità, e fatta comunque salva la priorità per manifestazioni organizzate dal Comune.

Art. 18

Decadenza e rinnovazione delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche decadono alla data stabilita per la loro durata.
2. Sono rinnovabili alla scadenza previa:
 - richiesta verbale fatta dal concessionario almeno 5 giorni prima della scadenza dell'atto, per le concessioni temporanee;
 - presentazione di apposita istanza in carta legale, indicante la durata del rinnovo, almeno 60 giorni prima della scadenza, per le concessioni permanenti;pena il mancato rilascio delle stesse nei termini richiesti.
3. Il rinnovo delle concessioni viene rilasciato in carta legale.
4. Le concessioni decadono inoltre per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento del canone per l'occupazione dell'area pubblica;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione stessa;
 - la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 19

Revocabilità, sospensione e modificabilità delle concessioni

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca, sospensione o modifica delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, inerenti l'ordine pubblico o la viabilità.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La sospensione o revoca danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, rapportato al periodo di mancata occupazione, con esclusione degli interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 20*Caratteristiche ed obblighi della concessione*

1. L'esistenza della concessione è subordinata all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli del Canone Unico Patrimoniale di concessione, di Igiene e di Edilizia vigenti nel Comune, oltre all'osservanza delle norme del Codice della Strada e delle disposizioni contenute nella concessione stessa.
2. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D. Lgs. 114/1998 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione dello stesso.
3. Le concessioni hanno carattere personale e non sono cedibili.
4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
5. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivati dalla occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni diciannove.
6. Rimane inteso che non si potrà iniziare l'occupazione se non dopo il rilascio della concessione. In caso contrario l'occupazione stessa verrà considerata effettuata in assenza del relativo atto concessorio.
7. La concessione deve essere tenuta a disposizione nel luogo in cui si effettua l'occupazione ed il concessionario è tenuto ad esibirla ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
8. La violazione alla disposizione dell'ultimo comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 11, del C.d.S. .

Art. 21*Prescrizioni per le occupazioni*

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni contenute nella concessione.
2. E' vietato ai concessionari alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggere pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino.
3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario il versamento di una somma di denaro a titolo di cauzione. La cauzione verrà restituita al termine dell'occupazione, previa constatazione dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi di legge e concessione.
4. In particolare, per gli spettacoli viaggianti, la cauzione è stabilita nella somma di € 500,00.
5. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono essere effettuate in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei pedoni ed alla viabilità.
6. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata e l'area circostante per un raggio di tre metri.
7. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dalla Autorità Comunale.

CAPO II

Disposizioni particolari

Art. 22

Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie, e simili

1. L'occupazione di suolo pubblico (marciapiede ed altre aree) con tavoli, sedie, vasi ornamentali od altro è consentita davanti ai negozi ed esercizi pubblici esclusivamente da parte dei gestori dei medesimi.

2. I generi alimentari possono essere collocati sul suolo solo previo nulla osta dell'ASL ed ottemperandone alle prescrizioni. Devono comunque essere posizionati ad un'altezza non inferiore a 50 cm dal suolo stesso.

3. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi, anche su suolo privato, per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, di quiete pubblica ed igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi del Regolamento Edilizio. Le attività non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione.

4. I marciapiedi possono essere occupati fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che resti libera una zona per la circolazione dei pedoni larga almeno due metri.

5. Qualora non esista marciapiede, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro, esterno all'occupazione e, comunque, protetto.

6. La concessione può essere anche limitata a determinati periodi o giorni dell'anno e sottoposta a determinate condizioni, per cui nella concessione di occupazione sarà precisato il periodo e la durata dell'occupazione stessa e le strutture e le merci dovranno essere rimosse al termine indicato e secondo le condizioni indicate.

7. La suddetta forma di occupazione non è consentita in quelle località in cui, a giudizio dell'Ufficio di Polizia Locale, non sia ritenuta opportuna per ragioni di viabilità o di sicurezza del traffico.

8. I concessionari dell'occupazione devono curare che i tavoli, le sedie, e quant'altro da collocare davanti ai negozi ed esercizi pubblici siano solidi, decorosi ed uniformi, in ottemperanza al Regolamento Edilizio e del Canone Unico Patrimoniale di concessione.

9. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 del Codice della Strada e con la relativa sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive. Fatta salva l'applicazione di norme legislative o regolamentari superiori, la violazione delle disposizioni di cui al comma 3, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 500,00.

Art. 23

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. La forma, coloritura e dizione delle insegne, vetrofanie, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, le sorgenti luminose ed in genere qualunque iscrizione che si espongano o si affiggano in modo da essere visibili al pubblico per indicare l'esercizio di industrie, commerci, professioni, arti e mestieri o qualsiasi altra attività, dovranno rispettare le disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione e, oltre a quanto prescritto dal Regolamento del Canone Unico Patrimoniale e da quello Edilizio comunale, dovranno essere, precedentemente alla collocazione in opera, autorizzate dal Comune nel rispetto delle linee guida prestabilite per il commercio e per la pubblicità.

2. A tale effetto gli interessati dovranno presentare istanza, corredata dagli opportuni disegni.

3. La stessa procedura dovrà seguirsi per ogni modificazione o restauro che si intenda apportare alle medesime, restando ferme, anche in questo caso, le disposizioni riguardanti la pubblicità dei Regolamenti del Canone Unico ed Edilizio suddetti.

4. Il restauro, la sostituzione o la rimozione, potranno essere ordinate dall'Amministrazione Comunale a chi di dovere, per motivi di decoro e in genere, nel pubblico interesse.

5. Fatti salvi i diritti e le tasse sulla pubblicità e sulla pubblica affissione, i detti mezzi pubblicitari non potranno sporgere sul suolo pubblico oltre i cinque centimetri fino all'altezza di metri 2.50 dal suolo.

6. Se la strada o la piazza sono provviste di marciapiede, dall'altezza di metri 2.20 sino all'altezza di metri 4.50 è permessa una sporgenza pari alla larghezza del marciapiede.

7. Sono vietate esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose ed impianti di pubblicità o propaganda, visibili dai veicoli transitanti sulla strada, che, per dimensione, forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio dell'Ufficio di Polizia Municipale, ingenerare confusione con la segnaletica stradale o renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che provochino abbagliamento.

8. La violazione alle disposizioni del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del Codice della Strada.

Art. 24

Addobbi e luminarie

1. Chiunque intenda posizionare luminarie lungo le strade cittadine, deve presentarne comunicazione, corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22.01.2008, n. 37, al SUAP del Comune almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'installazione, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento del T.U.L.P.S.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno già esistenti, gli alberi, le colonne dei portici, gli impianti dell'illuminazione pubblica di proprietà comunale e gli edifici, previo consenso della proprietà, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o vengano create situazioni di pericolo. Non possono, invece, essere utilizzati i manufatti ed i pali della segnaletica stradale ed è vietato collocare ganci, allacci, attacchi e supporti sulle facciate e ringhiere degli edifici, palazzi e monumenti, salvo consenso scritto della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, ed a metri 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e dei velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alla norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi, anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione, gli impianti non possono essere installati. Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee ferroviarie, la domanda dovrà contenere il nulla osta dell'ente gestore delle linee stesse.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento, la riparazione e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nel precedente comma.
6. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi.
7. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione, per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in

occasione di manifestazioni e cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata. Le spese per la collocazione, il funzionamento, il ripristino e la rimozione degli impianti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

8. In caso di mancata ottemperanza ad un eventuale ordine scritto di rimozione degli addobbi, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 6.

Art. 25

Infissioni di pali ed altri oggetti sul suolo pubblico

1. E' vietato infiggere pali od altri oggetti o comunque alterare in qualsiasi modo il suolo pubblico o la pavimentazione stradale, salvo particolare concessione rilasciata, in forma scritta, dal Responsabile dell'Area competente.
2. I concessionari sono obbligati a procedere, immediatamente dopo la cessazione dell'occupazione, al ripristino del piano o della pavimentazione stradale a loro cura e spese; in caso di ritardo od omissione l'Amministrazione Comunale provvederà in merito, a spese dei medesimi, senza pregiudizio della penalità per la contravvenzione.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 26

Divieto di giochi e transito greggi

1. Sul suolo pubblico adibito al transito pedonale e veicolare, nonché sulle piazze od altre aree pubbliche è vietato giocare con oggetti o animali o, salvo quanto previsto dal Codice della Strada, compiere attività sportive o manifestazioni non autorizzate che possano comunque recare intralcio alla circolazione, molestia alle persone e danni alle aree stesse.
2. E' vietato altresì, sulla carreggiata, l'uso di pattini, tavole o altri acceleratori d'andatura che possano creare pericolo per altri utenti.
3. E' altresì vietato eseguire giochi che possano creare disturbo, danno o molestia alla collettività, alla viabilità, a persone o animali, anche con l'utilizzo di bombolette spray, inchiostri, farine, polveri e simili elementi.
4. Al fine di evitare imbrattamenti, pericoli per la circolazione ed a tutela della salute pubblica, sono vietati in tutto il centro abitato il pascolo, il transito e la sosta di armenti e greggi.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.
6. La violazione alle disposizioni del 2° comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 190 del Codice della Strada.

TITOLO IV Igiene pubblica
--

CAPO I
Scarichi e pulizia di aree
pubbliche e private

Art. 27

Disposizioni di carattere generale

1. La pulizia del territorio comunale, oltre che dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale d'igiene, è disciplinata dalle norme del presente titolo.
2. Tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, i luoghi soggetti a servitù di pubblico passaggio o comunque in vista al pubblico, devono essere costantemente tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
3. A tale scopo, è pertanto vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico, gettarvi, depositarvi o, lasciarvi cadere o colare, in qualsiasi ora del giorno o della notte, immondizia, acqua, rottami, animali morti, avanzi di verdura e frutta e in genere, carta o piccoli oggetti, mozziconi di sigarette o qualsiasi altro rifiuto o sostanza solida o liquida che, ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico o ne infastidisca o danneggi gli utenti.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
5. Se l'ingombro è tale da costituire "discarica" si applicano le disposizioni del D.Lgs. 03.04.2006, n° 152.

Art. 28

Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini degli edifici e dei terreni siti nel territorio comunale

1. Negli edifici di ogni genere, nei cortili, portici ed anche negli orti e giardini compresi nei centri abitati è vietato gettare o ammassare immondizie ed altre materie indicate nel comma 3 del precedente art. 27.
2. I portici, i marciapiedi privati, i cortili, le scale, gli anditi, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono essere mantenuti in stato di perfetta pulizia a cura dei proprietari e degli inquilini.
3. Le dette pertinenze degli edifici devono altresì essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca il normale uso o sia causa di disturbo o molestia agli abitanti.
4. E' consentita la temporanea occupazione degli ingressi, portici e cortili suddetti soltanto in occasione di lavori di restauro o manutenzione degli edifici o per il carico e lo scarico di mobilio e suppellettili in caso di traslochi e simili e comunque sempre fatte salve le disposizioni dei regolamenti condominiali.
5. E' vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con scritte, disegni, simboli o macchie, gli edifici sia pubblici che privati, i monumenti, i muri in genere, gli infissi e le porte, gli arredi urbani, la segnaletica, gli alberi, i parapetti di ponti e cavalcavia e ogni altro manufatto pubblico o privato, insistenti su tutto il territorio comunale.

6. I possessori dei terreni situati nel territorio comunale sono tenuti a provvedere al taglio dell'erba e degli arbusti ed al mantenimento dei propri possedimenti in buone condizioni igieniche ed in modo da evitare molestie al vicinato e ostacoli alla visibilità e percorribilità delle strade e dei marciapiedi. La pulizia dei terreni situati nel centro abitato deve, comunque, avvenire almeno due volte all'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 settembre.

7. Gli stessi sono tenuti a potare rami e siepi che sporgono su area pubblica dalle rispettive proprietà, qualora si crei situazione di pericolo o intralcio. Sono ammesse sporgenze di rami con altezza superiore a m. 3,00 al di sopra del marciapiede o di m. 5,50 sopra la carreggiata. I proprietari degli alberi con rami sporgenti sull'area pubblica sono tenuti a mantenerla pulita da rami, foglie e fiori che vi possano cadere o a recidere quelli che possano recare molestia ai vicini.

8. E' fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni confinanti con la sede ferroviaria nel territorio di Romentino, di provvedere a tagliare i rami e gli alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico servizio ferroviario.

9. Al fine di evitare il proliferare di manifestazioni allergiche causate dal diffondersi della pianta dell'Ambrosia, è fatto obbligo a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni ed aree verdi incolte, aree industriali dismesse, cantieri edili, responsabili ANAS, Provincia, Ferrovie dello Stato, AIES e comunque ogni possessore di dette aree gerbide, site su tutto il territorio del Comune, di eseguire periodicamente interventi di manutenzione e pulizia delle aree di loro pertinenza, con almeno quattro sfalci nel periodo estivo, di cui uno prima della maturazione delle infiorescenze entro la terza decade di giugno, uno entro la terza decade di luglio, uno entro la seconda decade di agosto ed uno entro la prima decade di settembre. In alternativa, può essere effettuata la trinciatura, diserbo, aratura e discatura del terreno in ambito agricolo o la pacciamatura e l'estirpamento in ambito urbano. Tutti i cittadini devono provvedere ad accurata pulizia di ogni tipo di erba presente in cortili, parcheggi, marciapiedi e pertinenze aperte delle rispettive proprietà. I proprietari e conduttori di aree adibite a coltivazione di graminacee o altre essenze che favoriscano la proliferazione dell'ambrosia devono, inoltre, provvedere immediatamente al termine della coltivazione, all'aratura dei terreni o ad altri provvedimenti utili ad eliminare la presenza della pianta.

10. La violazione alle disposizioni dei commi 5 e 9 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00, oltre al ripristino dello stato dei luoghi entro dieci giorni dalla contestazione, salva ed impregiudicata l'azione penale. L'inottemperanza all'ordine di ripristino, comporterà, inoltre, l'eventuale effettuazione dello stesso da parte dell'Amministrazione, con l'addebito delle spese ai trasgressori.

11. La violazione alle restanti disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00.

12. La violazione alle disposizioni del 6° comma comporta, inoltre, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi che, ove non eseguito entro 7 giorni, verrà effettuato a cura del Comune ed a spese del proprietario. In caso di comproprietà la sanzione verrà applicata singolarmente ad ogni proprietario, indipendentemente dalla quota di possesso, salvo che vi sia reale prova della dissociazione del singolo dalla volontà della maggioranza.

Art. 29

Rimozione di immondizie domestiche

1. Ferme restando le disposizioni previste dalle vigenti norme comunali per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, è comunque rigorosamente vietato collocare o lasciare in vista del pubblico, sulla soglia d'ingresso degli stabili o nelle loro adiacenze, cassette, pattumiere o altri recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire esalazioni e il contatto con animali o insetti.

2. I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici od immondizie potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie e piazze in cui viene effettuato il servizio del ritiro dei recipienti stessi a cura dell'Amministrazione Comunale secondo quanto disposto con specifiche ordinanze sindacali.

3. I recipienti e le pattumiere mancanti di copertura o comunque lordi o indecenti che, prima o dopo il passaggio dei mezzi del servizio di raccolta della nettezza urbana, fuori del tempo permesso, saranno trovati, anche se vuoti, sulle soglie d'ingresso degli edifici o loro adiacenze, in vista del pubblico, saranno sequestrati e ritirati dal personale del servizio di raccolta ed ai rispettivi proprietari verrà elevato verbale di violazione.

4. E' vietato spargere concimi nei luoghi aperti al pubblico, recinti, stalle, o comunque nelle pertinenze delle abitazioni o ad una distanza inferiore a 50 metri da esse.

5. E' altresì vietato rovistare e prelevare rifiuti o immondizie dalle pubbliche strade, da altri luoghi pubblici o dal centro di conferimento ecologico comunale.

6. I rifiuti devono essere differenziati per la raccolta in ottemperanza alle disposizioni delle ordinanze sindacali indicanti i giorni e gli orari della stessa.

7. Non si possono depositare rifiuti in modo indifferenziato su tutto il territorio del Comune di Romentino.

8. Nel caso di deposito di rifiuti indifferenziati di natura ingombrante o pericolosa, la sanzione viene aumentata.

9. E', inoltre, vietato, su tutto il territorio comunale, depositare nei cestini di raccolta stradali e loro vicinanze, scarti riconducibili a rifiuti domestici non conferiti in raccolta differenziata.

10. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00, ad eccezione di quanto previsto al comma 7 per cui la stessa viene fissata in misura fissa ad € 300,00 ed al comma 8 per cui la stessa viene fissata in € 500,00, e con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. Qualora questa non venga eseguita, verrà effettuata a cura del Comune, con recupero delle relative spese a carico del trasgressore.

11. Nel caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 6, 7 e 8 per la seconda volta nell'arco di cinque anni, la sanzione applicabile viene quantificata nella sanzione massima prevista dal presente articolo.

Art. 30

Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici

1. E' vietato scaricare o gettare dalle finestre o da altre aperture degli edifici, immondizie, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizione, avanzi di verdura e di frutta ed in genere ogni oggetto che possa creare pericolo od ogni sostanza solida o liquida sul suolo pubblico, sui cortili interni, sui tetti, negli orti e giardini attigui o prospicienti le abitazioni.

2. E' altresì vietata l'innaffiatura delle piante in modo da creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, salvo eventuale risarcimento dei danni.

Art. 31

Scarico di materiale in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche canali e simili

1. E' vietato gettare o versare in corsi d'acqua, nelle fognature, nei canali di scolo, nelle fontane pubbliche, nei pubblici servizi, ecc. qualunque materia che possa impedirne o comunque rendere difficoltoso il corso e produrre esalazioni maleodoranti o molestie dannose, nonché inquinamento delle falde superficiali ai sensi degli allegati al D. Lgs. 03.04.2006, n. 152.

2. La violazione alla disposizione di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 255 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 suddetto.

3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che abbiano un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, su terreni con condotte sottostanti, su sponde dei fossati di scolo e di irrigazione privati adiacenti le aree pubbliche, hanno l'obbligo di mantenerle sgombre da rifiuti, vegetazione e materiali di ogni genere, in modo da evitare impedimenti al deflusso delle acque ed all'evolversi di precarie condizioni igieniche, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o ad imprese da questo designate per ispezione e manutenzione dei manufatti idraulici in questione.

4. La violazione alla disposizione di cui al comma 3, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 500,00 e con quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 32

Operazioni apportanti polveri o materiali sul luogo pubblico

1. E' vietato effettuare, nell'interno dei negozi, delle abitazioni e dei cortili, operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e così pure compiere sulle soglie delle porte delle abitazioni e dei negozi e sulle corti in comune operazioni che riescano pericolose, scomode o moleste a terzi.

2. Sul suolo pubblico è parimenti vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro dalle finestre e balconi delle abitazioni e da qualsiasi altra apertura, nonché stenderli fuori da finestre e parapetti di terrazzi e balconi prospicienti le aree pubbliche se creano disturbo o pericolo.

3. Per le abitazioni che non hanno finestre, balconi ed altre aperture prospicienti cortili interni, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate sino alle ore 8.00 antimeridiane, da marzo ad ottobre inclusi e fino alle ore 9.00 negli altri mesi.

4. Le operazioni consentite dalla presente disposizione dovranno essere effettuate a condizione che non vi siano finestre e porte aperte dei piani sottostanti e purché nelle pubbliche vie non vi sia, in quel momento, transito pedonale e, comunque, tenendo presenti gli accorgimenti e usando le necessarie precauzioni per non recare molestia e danno al vicinato ed al pubblico.

5. I proprietari degli edifici, negozi, esercizi pubblici, magazzini ed altri simili locali, qualora intendano spazzare il marciapiede antistante i locali stessi, dovranno prima annaffiarlo in modo da impedire il sollevamento della polvere e dovranno raccogliere le spazzature in appositi recipienti o sacchetti per conferirle negli appositi contenitori presso l'isola ecologica comunale o smaltirle secondo le regole dettate per la raccolta dei rifiuti.

6. Nell'esecuzione di operazioni di pulizia, è vietato trasferire o depositare anche temporaneamente, qualsiasi genere di rifiuto sulla pubblica via.

7. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie di qualsiasi genere, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, è tenuto ad effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

8. E' fatto obbligo a chiunque vernici infissi o cancellate o facciate o muri di recinzione o tagli siepi sulla pubblica via, di apporre segnali e ripari per evitare danni o molestie ai passanti. Nel caso venga messa in atto attività di verniciatura a spruzzo, carteggiatura e sabbatura, è fatto obbligo di utilizzare impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

9. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 33

Disposizioni per i negozi, le botteghe e gli esercizi pubblici

1. E' vietato ai titolari di negozi, botteghe ed esercizi pubblici prospicienti le aree pubbliche di versare o depositare sulle pavimentazioni dei marciapiedi, dei portici, delle vie e delle piazze i rifiuti e le immondizie provenienti dai loro locali di vendita, salvo diverse disposizioni relative alla raccolta differenziata dell'immondizia.

2. Gli stessi devono inoltre provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali derivanti dalla propria attività abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che l'area concessa o antistante risulti sempre pulita ed, in particolar modo, all'orario di chiusura dell'esercizio.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 comma 3° del Codice della Strada.

Art. 34

Divieto di scarico di acqua e neve

1. E' fatto divieto ai proprietari, agli inquilini delle abitazioni ed ai titolari dei negozi, botteghe, esercizi pubblici e simili situati ai piani terreni degli edifici medesimi, di gettare acqua che possa congelarsi sui marciapiedi o sulle strade antistanti le proprie abitazioni.

2. E' vietato lo scarico della neve dei cortili o dei tetti, sul suolo pubblico.

3. Il Sindaco, in casi di eventi straordinari e di assoluta urgenza e necessità, potrà autorizzare, con la prescrizione di apposite cautele, che la neve accumulatasi su tetti, balconi e terrazzi venga gettata sulle vie e piazze o altre aree pubbliche.

4. I proprietari, i conduttori e gli amministratori degli stabili che si affacciano sulla pubblica via hanno l'obbligo di rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formati su grondaie, balconi e terrazzi o altre sporgenze, occupandosi altresì della neve abbondante sui tetti, in modo da salvaguardare la pubblica incolumità, eventualmente anche transennando le aree pericolose.

5. L'Autorità Comunale, in casi di eccezionale gravità, potrà chiedere la collaborazione dei cittadini per la rimozione della neve dai tratti di marciapiede e di strada antistante le proprie abitazioni.

1. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 35

Svuotamento dei pozzi neri

1. I proprietari, locatari o concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse biologiche, latrine, pozzi neri e simili manufatti.

2. Lo svuotamento a mano dei pozzi neri e l'espurgo di fogne o canali è ammessa solo quando non sia possibile far ricorso all'apposito servizio per la vuotatura meccanica senza esalazioni, e dovrà eseguirsi sotto l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento d'igiene. In tutti gli altri casi, le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche, a cui i proprietari, locatari o concessionari degli immobili sono tenuti, devono essere effettuate da imprese autorizzate ed adeguatamente attrezzate per lo smaltimento dei rifiuti, con dispositivi idonei a non disperderne i liquami.

3. Le operazioni effettuate manualmente sono vietate, anche nelle zone rurali, in vicinanza di vie ed aree pubbliche, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

4. I proprietari e gli utenti dei beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri.

5. Salvo le altre diverse penalità previste dalle leggi sanitarie e dal Regolamento comunale d'igiene o da leggi speciali in materia, la violazione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con l'obbligo di pulizia dei luoghi eventualmente lordati.

Art. 36*Trasporto di letame*

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15 del Codice della Strada, il trasporto del letame dovrà effettuarsi con veicoli o mezzi chiusi ed idonei ad evitarne il disperdimento e con le modalità prescritte dal vigente Regolamento comunale d'igiene.
2. La violazione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

CAPO II**Disposizioni per le attività commerciali e industriali****Art. 37***Disposizioni per i concessionari di occupazione di spazi ed aree pubbliche*

1. Agli esercenti e gestori di esercizi pubblici (bar, caffè, tavole calde, ristoranti, latterie, ecc.) che siano stati autorizzati, a norma dell'art. 15 del presente Regolamento, ad occupare spazi ed aree pubbliche con tavoli, sedie, o in qualunque altro modo, è fatto obbligo di non gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o consentire che altri lo facciano, sul suolo pubblico rifiuti, solidi o liquidi, od altri residui che possano comunque sporcare il suolo stesso.
2. I pubblici esercizi insediati su aree pubbliche o verdi non possono vendere per asporto bottiglie in vetro.
3. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio comunale non possono essere vendute né essere somministrate bevande in contenitori di vetro all'esterno dei locali, né ne è consentita la detenzione in luogo pubblico da chiunque.
4. In ogni caso fa carico ai concessionari medesimi l'immediata relativa pulizia e comunque la pulizia dell'area occupata al termine di ogni giornata.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 38*Disposizioni per i commercianti ambulanti*

1. Sulle aree dei pubblici mercati ed in quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale per l'esercizio del commercio ambulante, concesse ai venditori ambulanti a posto fisso o itinerante di generi alimentari e simili o di altra mercanzia, nonché ai raccoglitori o incettatori di stracci, rifiuti delle merci o derrate oggetto del loro commercio od industria, è fatto obbligo di non gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere sul suolo pubblico residui o rifiuti delle merci o derrate oggetto del loro commercio o industria.
2. E' fatto inoltre obbligo, nel caso sia necessario, di utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti comunque non inquinanti o rumorose, che possano recare disturbo alla zona circostante.
3. Si richiamano, in merito, le disposizioni dell'art. 14 del presente Regolamento che disciplinano la raccolta dei residui o rifiuti medesimi.

4. La violazione alla norma del comma 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 con la sanzione accessoria dell'obbligo di interruzione immediata della fonte inquinante o disturbante.

Art. 39

Esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali

1. L'esercizio dell'attività industriale, artigianale e commerciale è vietato sulle porte delle abitazioni, botteghe o magazzini prospicienti le aree pubbliche.

2. A coloro che per l'esercizio delle suddette attività debbono compiere operazioni che determinano fumi, esalazioni o odori nauseanti o molesti, è altresì vietato di eseguire le operazioni stesse in locali privati, senza l'applicazione delle cautele tecniche necessarie per evitare emissioni moleste o nocive.

3. Salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione o altro punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, deve sempre essere evitato l'accatastamento degli stessi all'esterno dell'attività, in modo tale da evitare la raccolta di acqua piovana al loro interno, come è anche vietato il deposito di contenitori atti a raccogliercela per qualsiasi finalità, ad eccezione di vasche e stagni contenenti specie ittiche.

4. Salve le azioni ex art. 844 C.C. e 674 C.P., la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

CAPO III

Insudiciamento del suolo

Art. 40

Lavaggio e riparazione di veicoli e di autoveicoli

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio di veicoli, autoveicoli, vetture, carri e simili.

2. E' inoltre vietato scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private.

3. E' altresì vietata nei luoghi suddetti la riparazione dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo che sia determinata da forza maggiore e la loro durata sia limitata o che vi sia l'autorizzazione del Sindaco.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 41

Getto di opuscoli e volantini matrimoniali

1. E' vietato gettare sulle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico ed apporre sul parabrezza dei veicoli, opuscoli, foglietti od altro materiale od oggetti che possano, comunque, lordare il suolo e disturbare il pubblico e la circolazione veicolare.

2. Saranno ritenuti responsabili in solido sia l'autore effettivo del gettito, sia il committente, sia qualsiasi altro nominativo figurante sul suddetto materiale o al quale si possa, da esso, risalire.

3. E' consentito esporre volantini matrimoniali purchè non vengano danneggiati beni comuni o privati su cui vengono posizionati, come alberi, segnaletica, pali luce, portoni, muri e simili, e purchè vengano rimossi entro sette giorni dall'esposizione, senza lasciare segni dell'apposizione degli stessi.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. La sanzione relativa al comma 3 verrà irrogata agli sposi, quali responsabili in solido, ai quali la presente norma verrà resa nota al momento delle pubblicazioni matrimoniali.

TITOLO V

Disposizioni per gli animali

CAPO I

Norme riguardanti gli animali

Art. 42

Detenzione di animali in centro abitato

1. Ferme restando le disposizioni delle leggi sanitarie e del Regolamento comunale d'igiene, non è ammessa la presenza di allevamenti animali nel centro abitato come definito dalla apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. E' consentito detenere presso la propria abitazione, purchè idonea, esclusivamente animali da compagnia e/o guardia e, comunque, trattandosi di cani e gatti, in numero non superiore rispettivamente a cinque e dieci, salvo specifica autorizzazione del Sindaco, su parere del Servizio Veterinario dell'ASL.

3. In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato.

4. Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del Servizio di Igiene Pubblica.

5. Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all'uso familiare. Al fine della utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di 10 avicoli (polli, tacchini, ecc.), 10 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovini.

6. E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi. In tale evenienza gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il numero di 4.

7. Coloro che intendano detenere nell'abitato gli animali di cui al punto precedente devono darne comunicazione al Sindaco che si avvale del Servizio di Igiene Pubblica per le eventuali verifiche di compatibilità rispetto agli insediamenti abitativi circostanti.

8. Il Servizio di Igiene Pubblica, per la valutazione della compatibilità relativa alla presenza di animali nel centro abitato, dovrà tenere in considerazione:

- l'idoneità degli impianti di stabulazione;
 - la distanza dalle proprietà adiacenti in rapporto alla diffusione di rumori ed odori: gli impianti di stabulazione in ogni caso devono distare non meno di 10 metri dal confine delle proprietà viciniori;
 - le modalità di stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti organici.
9. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.
10. Nelle piazze e vie pubbliche o aperte al pubblico transito è proibito lasciar vagare senza custodia animali da cortile, da stalla o d'allevamento come pecore, capre, suini, bovini e simili, isolati o in gruppo.
11. L'eventuale transito di gruppi degli animali suddetti potrà essere autorizzato dal Sindaco, purché sotto adeguata custodia, con determinazione di itinerari e modalità da eseguire.
12. Gli animali posti in vendita nei negozi specializzati o nelle fiere stagionali devono essere tenuti in buone condizioni igienico-sanitarie.
13. Nel centro abitato non è consentita l'attività di apicoltura.
14. La violazione alle disposizioni del presente articolo, constatata eventualmente anche dal personale tecnico della A.S.L., è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con l'obbligo della rimozione degli impianti di stabulazione illegali e l'allontanamento degli animali detenuti in condizione illecita.

Art. 43

Animali incomodi al pubblico transito o pericolosi

1. E' vietato far circolare o lasciar vagare senza permesso, qualsiasi animale, di proprietà o in detenzione, che possa tornare incomodo alla circolazione cittadina ed introdurlo in negozi o esercizi pubblici.
2. Gli animali, di qualsiasi specie, che, liberi, potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini, devono essere condotti per le strade e le piazze pubbliche legati o altrimenti messi in sicurezza, ed eventualmente chiusi in gabbia in modo che sia loro impossibile nuocere.
3. Devono inoltre essere accompagnati da un adeguato numero di persone esperte nel modo di condurli e trattenerli.
4. E' vietato ai possessori di animali consentire che questi sporchino, con le loro deiezioni, portici, marciapiedi, strade ed aree pubbliche e, nel caso si verificasse l'imbrattamento, sono tenuti a provvedere all'immediata pulizia del suolo.
5. E' altresì vietato effettuare pulizie di gabbie, tosare, ferrare, strigliare, lavare o compiere altre simili operazioni su animali sull'area pubblica o nelle vasche e fontane pubbliche.
6. La violazione alle disposizioni de presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 44

Animali liberi

1. Non è consentito nutrire animali domestici liberi in luogo pubblico.
2. E' vietato a chiunque fornire alimenti ai piccioni ed, in generale, a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare mangime, scarti o avanzi alimentari nel centro abitato del Comune.
3. I proprietari di edifici siti in ambito urbano e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, sono invitati e tenuti a provvedere, a propria cura e spese, a schermare con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo, ogni apertura nei fabbricati ove nidifichino o possano nidificare i piccioni, ad installare, ove possibile, dissuasori sui punti di posa come cornicioni, terrazze, pensiline o davanzali onde impedirne lo

stazionamento e a mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti le aree private pertinenti ai fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni, oltre ad evitare che tali materiali cadano anche sulle aree pubbliche.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad 500,00.

CAPO II

Disposizioni per i cani e gli animali d'affezione

Art. 45

Registrazione dei cani

1. Chiunque sia possessore o detentore di cani, è obbligato a registrarli per l'identificazione presso l'A.S.L. competente entro il secondo mese di vita o comunque prima della cessione e, a richiesta degli organi polizia e di quelli veterinari, dimostrarlo presentando il relativo certificato entro sette giorni dalla richiesta stessa.

2. All'atto dell'identificazione si devono indicare le generalità complete del proprietario e dell'eventuale detentore, il luogo dove il cane è custodito, nonché lo stato segnaletico (sesso, razza, età, taglia, colore del mantello, lunghezza del pelo).

3. All'atto della registrazione il cane verrà inserito negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina Regionale e verrà consegnato al proprietario o detentore del cane un certificato con codice di microchip. Il cane verrà identificato con microchip, che sarà inserito sottocute all'animale dal Servizio Veterinario dell'ASL (o da un libero professionista che trasmetterà l'attestazione di registrazione ed identificazione entro i cinque giorni successivi all'ASL) nel momento medesimo dell'iscrizione alla Anagrafe Canina.

Art. 46

Obblighi dei proprietari dei cani

1. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare all'A.S.L. -Servizio Veterinario- che gestisce l'Anagrafe Canina Regionale, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento della sede di detenzione.

2. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dal detentore al Comando di Polizia Locale del Comune.

3. L'inosservanza degli obblighi fissati dagli articoli 39 e 40 è punita con le sanzioni stabilite dall'art. 5 della L. 281/91 e dall'art. 12 della L.R. 18 del 19.07.2004.

Art. 47

Obbligo di guinzaglio e museruola

1. Sulle pubbliche vie e piazze e negli altri luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50, fatte salve le eventuali aree per cani individuate dal Comune, ed affidati a persone in grado di gestirli correttamente; i conduttori di cani la cui altezza al garrese è superiore a cm. 50, devono sempre portare con sé una museruola idonea, rigida o morbida,

atta a tutelare l'incolumità di persone o animali e ad impedire offese ai passanti, o da applicare a richiesta dell'Autorità.

2. Rimane fatta salva la discrezionalità dei gestori degli esercizi pubblici e commerciali di permettere l'ingresso ai cani nei propri locali.

3. Sui mezzi di trasporto pubblico i cani possono essere condotti soltanto se muniti di museruola e guinzaglio ed in modo da non recare molestia agli altri viaggiatori, salve le diverse disposizioni delle aziende di trasporto.

4. Resta, comunque, fermo l'obbligo di non introdurre cani o altri animali nei luoghi in cui vige il divieto segnalato da apposito cartello.

5. Possono essere tenuti al guinzaglio e senza museruola i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, tutto ciò, ovviamente, fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

6. I cani posti a guardia delle abitazioni, orti, giardini e cantieri, non possono comunque essere tenuti in libertà tale da rendere loro possibile incutere timore, aggredire, mordere o nuocere ai passanti.

7. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili, collocati al limite esterno della proprietà.

8. Dall'obbligo del guinzaglio e della museruola sono esentati soltanto i cani da caccia sulle vie di campagna durante l'attività venatoria ed i cani dei pastori solo al momento che il gregge trovasi al pascolo.

9. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 48

Obbligo di pulizia escrementi

1. I proprietari di cani o coloro che li hanno in custodia, sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sull'area pubblica e sono tenuti, nel rispetto dei diritti dei cittadini, a raccogliere quelli prodotti dai propri animali.

2. I soggetti di cui sopra, durante la circolazione su aree pubbliche o aperte al pubblico, devono essere muniti di idonei sacchetti per la raccolta degli escrementi dei cani che accompagnano.

3. La violazione alle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria dell'obbligo di pulizia degli escrementi. La violazione alla disposizione del comma 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 49

Cani vaganti

1. La presenza di cani randagi o vaganti deve sempre essere denunciata agli organi di Polizia Locale del Comune.

2. I cani vaganti e gli altri per i quali non siano state interamente osservate le disposizioni che precedono e per i quali si presume una omessa custodia o un abbandono, saranno accalappiati e tenuti sotto sequestro nei canili sanitari municipali, qualora il proprietario non si renda noto immediatamente, prima cioè che il cane venga accalappiato.

3. Essi verranno accalappiati e mantenuti sotto sequestro presso il canile sanitario per un periodo di osservazione che, di norma, ha durata di dieci giorni e sotto la supervisione del Servizio Veterinario

dell'A.S.L. Durante il periodo di osservazione, i cani privi di tatuaggio o microchip verranno iscritti all'Anagrafe Canina e verrà loro apposto il microchip identificativo; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e agli eventuali necessari trattamenti terapeutici e/o profilattici.

4. Il Responsabile della custodia degli animali del Canile Sanitario deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'ASL. Sul registro devono essere annotati la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici dello stesso, il numero di tatuaggio o microchip, gli eventuali interventi sanitari, la data di cessione e le generalità del destinatario.

5. Se il proprietario si rende noto prima dell'accalappiamento, verrà omesso il sequestro del cane e si procederà alla contestazione della contravvenzione per omessa custodia dell'animale con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00 ed in caso di recidiva con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

6. Se il proprietario si rende noto successivamente, oltre all'applicazione della suddetta sanzione saranno poste a suo carico le spese per la cattura ed il mantenimento del cane relativo al periodo di custodia presso il canile sanitario e rifugio.

7. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati o dotati di microchip, il canile sanitario provvederà all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale, con addebito delle relative spese.

8. I cani non tatuati né microchippati, di età superiore ai due mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario, devono essere inseriti nell'Anagrafe Canina Regionale e microchippati a spese del proprietario medesimo. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti ad eventuali cure, sono a carico del proprietario.

9. I cani sequestrati come indicato in precedenza e non reclamati dai loro padroni entro 60 giorni, verranno lasciati in custodia presso i canili rifugio e saranno affidati a chiunque ne faccia richiesta.

10. E' tassativamente vietato ostacolare gli accalappiacani nell'esercizio delle loro funzioni, o favorire con fischi, urla, schiamazzi, richiami di ogni genere ed in qualsiasi altro modo la fuga dei cani che stessero per essere catturati.

11. I cani ed i gatti catturati non possono essere ceduti in nessun caso per la sperimentazione.

12. Salve le disposizioni di cui alle leggi ed ai regolamenti sui cani e animali d'affezione, la violazione alle disposizioni del presente articolo sarà punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 50

Rifugi per cani

1. Nei rifugi per cani non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria, né cani ceduti definitivamente dai proprietari.

2. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e microchippati presso il Canile Sanitario. L'eventuale custodia temporanea a pagamento degli animali di proprietà deve essere effettuata in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali secondo il Regolamento di attuazione della L.R. 34/93.

3. Il Responsabile del Rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico da cui risultino la data dell'introduzione, il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico, il numero di microchip, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.

4. I Rifugi per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi Veterinari dell'ASL, mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.

5. Il Comune può fornire alle associazioni che gestiscono i rifugi agevolazioni, servizi e contributi, a condizione che le suddette operino con dimostrata efficacia per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.

6. Il Comune, per la realizzazione di rifugi, può concedere in comodato alle Associazioni per la protezione degli animali un terreno idoneo per l'edificazione.

7. L'Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto per la concessione edilizia, nonché per il parere favorevole dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica dell'A.S.L.

8. L'Associazione per la Protezione degli animali che gestisce il Rifugio deve nominare un direttore responsabile dell'organizzazione e della gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zootecnica, in modo tale che vigilino anche sul corretto inserimento dell'animale nella famiglia adottante.

9. L'attività delle Associazioni nella gestione dei Rifugi deve essere documentata da un'apposita relazione annuale da inviarsi al Comune ed all'ASL, in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e ceduti.

Art. 51

Cani morsiatori e soggetti morsiati

1. I cani ed i gatti morsiatori di persone od animali, ogniqualevolta sia possibile catturarli, saranno tenuti isolati in osservazione per un periodo di dieci giorni.

2. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del proprietario, custode o detentore, soltanto se non risultino condizioni epidemiologiche sfavorevoli. In tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi le responsabilità inerenti la custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell'ASL. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pur non avendo morsiato, presentino manifestazioni cliniche riferibili all'infezione rabida.

3. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

4. Nei casi di rabbia conclamata, il Sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

5. Qualora, durante il periodo di osservazione l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario dell'ASL abbia potuto formulare la diagnosi, verrà prelevata la testa dal Veterinario medesimo, con le debite precauzioni per l'invio al laboratorio competente. Dell'avvenuta spedizione e dei risultati diagnostici sarà dato avviso alla Prefettura ed al servizio Veterinario Regionale.

6. E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, che saranno distrutti unitamente al materiale inquinato, mediante cremazione. Il luogo ove è stato isolato l'animale verrà disinfettato sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario dell'ASL.

7. I cani ed i gatti morsiati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto, devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del Sindaco, sempre che non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsiato persone o animali.

8. Tuttavia su richiesta del possessore l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro a spese del possessore stesso nel Canile Municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere per un periodo di sei mesi sotto la vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.

9. I cani e i gatti morsiati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsiatore si è mantenuto sano.

10. Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio, da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche a mesi due se l'animale si trovi nel periodo di protezione antirabbica vaccinale precontagio. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel Canile Municipale o presso Istituti Universitari o Istituti Zooprofilattici. I cani e i gatti morsiati possono essere spostati in conformità

agli artt. 14 e 15 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8.2.54 n. 320) durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.

11. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procederà in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 52

Casi di rabbia

1. Allorché nel Comune siano stati constatati casi di rabbia o il territorio del Comune sia stato attraversato da un cane rabido, il Sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, prescrive:

- a. che nei sessanta giorni successivi i cani, anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio ed i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi sei, riducibili a due, qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente articolo;
- b. che i possessori di cani segnalino immediatamente all'Autorità Comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia, come ad esempio: cambiamento di indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della deglutizione.

2. La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsicature di persone da parte degli animali stessi deve essere obbligatoriamente inoltrata al Sindaco che provvederà a disporre tutti gli accertamenti del caso da parte dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario dell'A.S.L., ciascuno secondo le proprie competenze.

3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, circa le malattie infettive e diffuse, la loro denuncia ed i provvedimenti esecutivi e tutto quant'altro concerne l'azione cautelativa e preventiva, si fa richiamo a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. del 8.2.1954 n. 320.

CAPO III

Norme contro il maltrattamento animale

Art. 53

Divieti riguardanti gli animali

1. E' fatto divieto di mettere in atto comportamento lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di legge.

2. E' fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.

3. E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.

4. E' fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dall'A.S.L., da altri enti autorizzati e da associazioni protezionistiche a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.

5. E' fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, o di superficie inferiore ad otto metri quadri per cane adulto, privi dell'acqua e del cibo necessari. Il trattamento degli animali d'allevamento è definito dalle vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi.

6. E' fatto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena deve avere una misura adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo di lunghezza di almeno cinque metri, onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali che per il loro uso debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.

7. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato rinchiuderli permanentemente in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole o tenerli in carenti condizioni igienico-sanitarie e tenerli all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.

8. Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Art. 54

Divieto di giochi con animali

1. E' fatto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto.

Art. 55

Popolazione felina

1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

2. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.

3. Il Comune, in accordo con il Servizio Veterinario dell'A.S.L., può decidere l'affidamento di colonie feline ad associazioni per la protezione degli animali.

4. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline devono rispettare le norme per l'igiene pubblica e del suolo, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti vengono alimentati, nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'A.S.L., pena la segnalazione a detto ente per i provvedimenti conseguenti.

5. Qualora si rendesse necessario il Comune organizza interventi di controllo demografico della popolazione felina che verranno effettuati sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

6. Gli interventi di sterilizzazione potranno essere effettuati da Veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il Comune. Le convenzioni regolano il controllo della popolazione felina e le relative spese.

Art. 56

Animali in cattività

1. E' fatto divieto di detenere animali che non si possano adattare alla cattività ed alla coabitazione con gli esseri umani. E', inoltre, vietato detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

2. E' fatto altresì divieto di dare in adozione animali non adatti alla convivenza con gli individui della specie umana.

Art. 57

Sanzioni relative ai capi II e III

1. Salvo che il fatto costituisca reato contemplato dal Codice Penale o perseguibile con altra disposizione a carattere generale, le violazioni ai capi II e III del titolo V del presente Regolamento saranno accertate e punite ai sensi dell'art. 5 della legge 281/91, dall'art. 15 della L.R. 34/93 e dall'art. 12 della L.R. 18/04.

TITOLO VI

Ordine pubblico, decoro, moralità e buon costume

CAPO I

Divieti riguardanti suolo pubblico e opere pubbliche

Art. 58

Atti vietati sul suolo pubblico e nei luoghi pubblici

1. Oltre ai divieti previsti dal presente Regolamento rispettivamente per la "occupazione del suolo pubblico" e per la "nettezza delle aree pubbliche o aperte al pubblico" dei centri abitati, è vietato:

- a. sdraiarsi sui gradini dei monumenti e dei palazzi, o sdraiarsi per dormire sulle panchine, nonché sedere o sdraiarsi nelle strade e nelle scale degli edifici pubblici;
- b. introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, i vestiboli, gli androni e nelle scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, bere, giocare, dormire e compiere atti contrari alla decenza, alla pulizia del luogo, al pubblico decoro, alla moralità e comunque tali da recare disturbo alla quiete pubblica, come è vietato circolarvi con veicoli, ad eccezione quelli destinati a pulizia, bambini o disabili;
- c. depositare involti od oggetti di qualsiasi specie sui gradini dei monumenti, sulle soglie, sui davanzali, sui muri di cinta e simili degli edifici pubblici e privati o lasciarli incustoditi in luoghi pubblici;
- d. affiggere o depositare su beni mobili o immobili pubblici scritte, disegni o altri oggetti senza autorizzazione dell'ente proprietario o rendere illeggibili targhe viarie, numeri civici o cartelli della segnaletica stradale;
- e. lanciare oggetti da ponti, cavalcavia o sovrappassi o contro veicoli e/o mezzi in movimento;

- f. salire o arrampicarsi, per qualsiasi circostanza, sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali o sostegni della pubblica illuminazione, sugli alberi, sulle cancellate, nonché camminare e sdraiarsi sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;
 - g. far mostra di tutto ciò che possa comunque recare offesa al decoro pubblico;
 - h. esercitare la caccia nel centro abitato;
 - i. gettare o abbandonare materie in stato di combustione;
 - j. far pascolare animali, domarli, addestrarli o attaccarli ai muri esterni fronteggianti le strade e le piazze;
 - k. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le stesse in modo difforme da quello stabilito;
 - l. spostare panchine, rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano dalla loro collocazione;
 - m. collocare, direttamente o indirettamente, su pali dell'illuminazione pubblica, dei semafori, della segnaletica, sulla segnaletica stessa e sugli alberi, volantini, locandine o manifesti con messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea in occasione di festività civili o religiose;
 - n. non osservare diligentemente gli obblighi e i divieti contenuti nei cartelli collocati dalla Pubblica Amministrazione, anche su aree di proprietà della stessa situate su tutto il territorio comunale.
2. La violazione alle disposizioni di cui alle lettere a., b., f., del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.
3. La violazione alle disposizioni di cui alle lettere c., d., e., g., h., i., j., k., l., m., n., del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.
4. La violazione alle disposizioni dei punti c., d., l. ed m. del presente articolo comporta la sanzione accessoria del ripristino materiale dello stato dei luoghi a cura del trasgressore.

Art. 59

Divieti relativi alle aree verdi

1. Nei giardini pubblici e comunque nelle aree verdi del centro abitato è vietato:
- a. circolare e sostare con autoveicoli in genere (eccetto i mezzi di manutenzione), carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani tenuti al guinzaglio, nelle aree riservate ai pedoni o sugli spazi erbosi;
 - b. circolare e sostare con velocipedi sugli spazi erbosi e, ad eccezione dei tricicli o delle biciclette condotte da bambini inferiori a dieci anni e dei mezzi elettrici per disabili, nelle aree riservate ai pedoni;
 - c. circolare e sostare a piedi sulle aiuole e sugli spazi erbosi, ove ciò sia segnalato da apposito cartello;
 - d. far circolare cani sulle aiuole e sugli spazi erbosi;
 - e. introdurre e far circolare i cani nei luoghi ove vige divieto segnalato da apposito cartello;
 - f. collocare sedie, panche, ceste, baracche ed altre cose fisse o mobili, salvo specifica autorizzazione comunale, bivaccare o campeggiare, accendere fuochi o fiamme, gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, espletare bisogni fisiologici fuori dai servizi esistenti, fumare fuori da aree eventualmente predisposte;
 - g. lordare, distruggere, danneggiare o spostare i sedili, le panchine, dormirvi e starvi sdraiati e salirvi coi piedi;
 - h. danneggiare le siepi, cogliere i fiori, sradicare piante, tagliare alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scuoterli e scagliare contro di essi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, fiori, foglie e frutti;
 - i. rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi oggetto posto a protezione o recinzione delle aiuole ed a confine dei viali, danneggiare la segnaletica, l'arredo, i giochi, altre attrezzature dei parchi o altri beni pubblici;
 - j. passare o coricarsi sulle zone erbose non ammesse al pubblico, sedersi ai margini delle aiuole, camminarvi sopra e danneggiarle;
 - k. otturare o deviare il corso dei ruscelli o rigagnoli;

- l. trattenersi o introdursi nei giardini stessi dopo l'orario di chiusura, non rispettandone gli orari di apertura;
 - m. l'uso delle attrezzature delle aree-gioco in dotazione ai parchi per lo svago dei bambini ed il gioco della palla alle persone maggiori di anni dieci;
 - n. non osservare scrupolosamente le indicazioni ed i divieti contenuti nei cartelli appositamente collocati.
2. La violazione alle disposizioni di cui alle lettere b., c., d., e., j., m. del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, oltre all'eventuale rimborso dei danni causati.
3. La violazione alle disposizioni di cui alle lettere a., f., g., h., i., k., l., n. del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre all'eventuale rimborso dei danni causati.

Art. 60

Vasche e fontane

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 31 del presente Regolamento, è vietato gettare nelle vasche, nei laghetti e nelle fontane pubbliche pietre, detriti, e qualsiasi materia solida o liquida ed otturare le pilette.
2. E' altresì vietato usare dell'acqua delle fontanelle pubbliche per usi diversi da quello strettamente potabile cui sono destinate.
3. In prossimità delle fontanelle è vietato lavare veicoli, animali, indumenti, recipienti ed altri oggetti.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 61

Edifici pubblici e privati ed impianti di pubblico interesse

1. E' vietato danneggiare o deturpare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici o i manufatti pubblici e privati, i monumenti, i muri e le cancellate dei giardini, le spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
2. E' altresì vietato smuovere o comunque guastare la pavimentazione stradale, dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere, le feritoie stradali, le fognature e loro accessori, le targhe, le frecce di direzione, gli spartitraffico e gli altri segnali stradali, nonché danneggiare in qualsiasi modo i pali di sostegno, i riflettori, le lampade, le condutture ed ogni altro accessorio o impianto della pubblica illuminazione, del gas e del pubblico acquedotto o comunque arrecarvi danni che ne impediscano la funzionalità e l'utilizzo.
3. E' altresì vietato l'ingresso con mezzi di trasporto nel Cimitero comunale, salvo veicoli autorizzati per manutenzioni o cerimonie funebri.
4. Salve le disposizioni di cui all'art. 15 del Codice della Strada, la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 62

Manifesti, scritte, disegni e stampati

1. E' vietato imbrattare con scritte, figure, disegni ecc., come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori o altre materie i muri esterni e le porte degli edifici pubblici e privati, il piano stradale ed i monumenti.
2. Il Sindaco, mediante ordinanza provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore.
3. E' altresì vietata l'affissione di manifesti, avvisi, stampati, ecc. fuori dagli appositi spazi e riquadri a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale a norma delle vigenti disposizioni in materia, salva speciale autorizzazione della stessa.
4. I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alle pubbliche affissioni dovranno essere affissi esclusivamente dall'apposito servizio comunale a norma del vigente Regolamento comunale del Canone Unico Patrimoniale e di esposizione pubblicitaria.
5. L'affissione dei manifesti, avvisi, stampati e, in genere, di qualunque mezzo pubblicitario è vietata sui muri delle chiese, sui monumenti, sulle opere d'arte e sugli edifici comunque dichiarati di importanza monumentale, storica ed artistica, anche se di semplice interesse locale.
6. E' vietato stracciare, coprire o comunque imbrattare, alterare o deturpare i manifesti ed avvisi pubblici affissi a cura o per concessione del servizio comunale suddetto.
7. E' vietato il posizionamento di cavalletti pubblicitari lungo le vie e le piazze del centro abitato.
8. E' inoltre vietato apporre manifesti, gonfaloni, cartelli, striscioni, fili, luminarie o qualsiasi oggetto sui pali della segnaletica stradale e sui relativi cartelli.
9. E' altresì vietato esporre in pubblico, distribuire o offrire in vendita stampati, scritti e disegni contrari alla pubblica decenza o che possano comunque offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone.
10. La violazione della disposizione del comma 1 del presente articolo comporta la denuncia o la querela ai sensi dell'art. 639 c.p., a seguito della cui condanna il colpevole procederà, ipso iure, al ripristino materiale dello stato dei luoghi o, se già eseguito dalla Pubblica Amministrazione, alla rifusione delle spese conseguite.
11. Salve le sanzioni penali, la violazione alle restanti disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 63

Fanciulli

1. In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore ai sei anni devono sempre essere accompagnati e custoditi.
2. Salve le sanzioni penali, la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

CAPO II

Obblighi relativi agli edifici

Art. 64

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari degli edifici privati sono obbligati a mantenere in buono stato di conservazione le facciate esterne, le porte, le persiane, le inferriate, i davanzali delle finestre, i graticolati delle cantine, le

rostre, i serramenti, l'androne e le scale delle case, nonché le porte, le serrande, le vetrine, i cartelli ed ogni altro infisso prospiciente l'esterno dei negozi, esercizi pubblici, e simili, oltre a strade e marciapiedi di loro proprietà.

2. Dovranno essere altresì mantenute in buono stato le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi, oltre che conservare e mantenere pulite targhe e numeri civici.

3. I proprietari dei fabbricati hanno altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinteggiatura delle facciate esterne dei rispettivi fabbricati e degli infissi ogni qualvolta dette opere si rendano necessarie per l'estetica ed il decoro, o a richiesta dell'Autorità Comunale, con l'osservanza delle norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio comunale.

4. L'Amministrazione Comunale potrà chiedere la collaborazione dei cittadini per estirpare l'erba lungo il fronte dei rispettivi fabbricati e dei muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria dell'obbligo dei lavori, pena l'esecuzione forzata da parte del Comune con l'onere delle spese a carico del contravventore.

6. Nel caso di edifici fatiscenti ed in avanzato stato di degrado, la proprietà dovrà provvedere a schermare l'edificio stesso con idonei pannelli decorativi entro 180 giorni dall'invito a provvedere, emesso dall'Area Urbanistica. In caso di inottemperanza verrà applicata la sanzione massima edittale di € 500,00 ad ogni singolo proprietario, che verrà reiterata in caso di inottemperanza a distanza di un anno, senza limiti temporali.

7. E' fatto obbligo ai proprietari di stabili ed aree private scoperte dismessi o abbandonati, non più oggetto di regolare utilizzo, catastalmente identificabili, di provvedere alla loro custodia e manutenzione, al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano ed occupazioni abusive da parte di soggetti senza fissa dimora, nonché situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità delle persone. E' fatto, in particolare, obbligo di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari a precludere l'accesso indiscriminato a dette aree e stabili, provvedere allo smaltimento dei rifiuti presenti, dei residui di opere come scarti di demolizione o naturali, macchinari inutilizzati o sterpaglie. Gli organi deputati alla verifica trasmettono preventiva relazione sullo stato dei luoghi all'Area Urbanistica, la quale, in relazione alla gravità della situazione, gradualmente invita il trasgressore ad intervenire. Intima poi allo stesso, mediante ordinanza sindacale, di provvedere, entro un congruo termine, o immediatamente in caso di particolare urgenza, alle opere necessarie ed, infine, in caso di inottemperanza, dispone d'ufficio l'esecuzione di quanto intimato, con addebito delle spese al trasgressore, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa della somma di € 500,00.

Art. 65

Manutenzione canali di gronda

1. I proprietari di fabbricati sono obbligati a mantenere i tetti ed i canali di gronda e di raccolta delle acque in stato di conservazione tale da impedire l'irregolare caduta dell'acqua piovana sui marciapiedi, vie e piazze pubbliche.

2. I canali suddetti devono avere ampiezza sufficiente a scaricare in appositi fognoli.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 66

Scarichi di servizi igienici

1. Gli scarichi di qualsiasi servizio igienico, lavandino, o simili devono essere incanalati e collegati alla pubblica rete fognaria in modo da evitare infiltrazioni e rigurgiti sul suolo pubblico o emanazioni insalubri e pericolose.

2. Si richiamano in merito le disposizioni della legge regionale n° 13 del 26.3.1990 e gli artt. 100 e ss. del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 , per gli scarichi civili che immettono nella pubblica fognatura.

3. E' severamente vietato l'allacciamento di scarichi civili, industriali, artigianali e di qualsiasi altra natura in caditoie stradali per la raccolta di acque piovane e nei pozzetti di ispezione della civica fognatura.

4. Salvo che il fatto costituisca reato o più grave violazione amministrativa, la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 67

Collocamento oggetti di ornamento antenne ed altri infissi e targhetta dell'amministratore condominiale

1. I proprietari e gli inquilini degli edifici devono curare che i vasi da fiore, le gabbie da uccelli, i sostegni delle tende e tutti gli altri oggetti di ornamento posti sulle finestre e sui balconi siano assicurati in modo da non cadere sui marciapiedi, vie o piazze sottostanti producendo danni a terzi.

2. Parimenti deve essere posta la massima cura ed adottati gli opportuni accorgimenti e precauzioni per evitare la caduta di acqua sul suolo pubblico o sui muri sottostanti in conseguenza dell'innaffiamento di fiori posti sulle finestre e sui balconi o del lavaggio degli stessi.

3. Salve le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è vietato infiggere uncini ed ogni altra sorta di chiodi all'esterno dei muri fiancheggianti il suolo pubblico ad una altezza inferiore a metri 2.50.

4. E' vietata l'installazione di apparati esterni degli impianti di condizionamento dell'aria sulle facciate degli edifici posti lungo le strade del centro abitato. Ne è ammesso il posizionamento sui balconi, purchè opportunamente schermati alla vista e sempre che non scarichino sul suolo pubblico, nel rispetto del Regolamento Edilizio.

5. E' altresì vietata l'installazione di antenne paraboliche satellitari non schermate sui balconi in vista di pubbliche vie o piazze e sempre nel rispetto del Regolamento Edilizio.

6. E' altresì vietato esporre ferri taglienti ed altri oggetti pericolosi di qualsiasi forma e materia che possono ingombrare il transito o arrecare danno o pregiudizio ai passanti, nonché collocare, per l'accesso ai negozi o locali a piano terreno, e contro i muri delle case verso la pubblica via, scalini, banchi, tavolati od altro oggetto mobile sporgente oltre il filo del muro.

7. Ferma restando l'osservanza del Regolamento edilizio comunale, i fanali ed i globi di illuminazione esterna dei negozi, esercizi pubblici, ecc., e delle case devono essere collocati in modo da non arrecare incomodo o danno ai pedoni ed ai veicoli.

8. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone d'ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. Detta targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato (25 cm quadrati). La targhetta, se esposta accanto al portone d'ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

9. Salve le sanzioni previste dal Codice Civile, dal Codice Penale, la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive, della rimessa in pristino dei luoghi o dell'obbligo di eseguire quanto prescritto.

Art. 68

Esposizione di panni ed oggetti particolari

1. E' vietato esporre, distendere o appendere per qualsiasi motivo, biancheria, panni, tappeti o simili fuori dalle finestre, all'esterno di terrazzi, balconi, poggioli, ecc. prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, che non rispettino il pubblico decoro.
2. E' altresì vietato collocare materiale di genere pornografico nelle vetrine.
3. La violazione alle disposizioni del primo comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00, mentre quella del secondo comma, salvo che il fatto costituisca reato o più grave violazione amministrativa, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 ad € 500,00.

Art. 69

Tende solari

1. Le tende sporgenti su area pubblica devono essere sempre mantenute in buone condizioni di conservazione, di uso, essere solidamente assicurate ed avere il loro bordo inferiore ad un'altezza non minore di metri 2,20 dal suolo. La sporgenza massima delle tende parasole può raggiungere le dimensioni di metri 1,20 e non può comunque superare, in presenza di marciapiede, la larghezza dello stesso.
2. In caso di necessità l'Ufficio di Polizia Municipale ne stabilisce o limita la sporgenza in relazione alle esigenze della circolazione.
3. In caso di pioggia le tende devono essere ripiegate salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Locale.
4. Ferme le disposizioni del Regolamento edilizio, la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 70

Concimazione di orti e giardini

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 29, nel centro abitato è assolutamente vietata la concimazione degli orti e giardini con materiali cloacali o sostanze fetide.
2. All'esterno del centro abitato, come definito con apposita deliberazione consiliare, la concimazione suddetta con sostanze organiche emananti esalazioni moleste è permessa alla distanza di almeno 50 metri dalle abitazioni e non può essere effettuata dalle ore 11.00 alle ore 19.00. Nel caso sia effettuata su terreni confinanti con le abitazioni, deve procedersi ad immediato interrimento dei letami stessi, verificando di dare il minor disagio possibile agli occupanti delle abitazioni vicine.
3. Nei terreni piantumati a mais o altre colture a vegetazione alta, situati sui bracci delle intersezioni stradali nel territorio del Comune di Romentino, deve essere lasciata libera una fascia di visibilità pari ad un triangolo di dieci metri lineari per ogni lato posto sul braccio dell'intersezione. Parimenti è vietato piantumare a mais i terreni adiacenti alle curve ad una distanza inferiore a cinque metri lungo tutto l'arco della curva e all'interno della corda che congiunge i due tratti rettilinei.
4. La violazione alla disposizione di cui al comma 3, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 ad € 500,00.
5. La violazione alle altre disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

CAPO III

Pubblica decenza

Art. 71*Decenza pubblica e personale
Misure antiprostituzione e antiaccontonaggio*

1. E' vietato soddisfare alle corporali esigenze fuori dai luoghi o manufatti a ciò destinati.
2. E' del pari vietato imbrattare in qualche modo o danneggiare i servizi igienici pubblici ed i locali a ciò destinati, nonché gli oggetti di loro corredo.
3. E' pur vietato allontanarsi dai locali igienici pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.
4. E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di esercitare da parte di ambo i sessi, con qualunque modalità o comportamento, in aree pubbliche o in spazi aperti o visibili al pubblico, l'attività di meretricio o contrattare e/o concordare prestazioni sessuali a pagamento o intrattenersi con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per l'atteggiamento, l'abbigliamento o i comportamenti, manifestano l'intenzione di esercitare attività di prestazione sessuale.
5. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di raccogliere questue ed elemosine e di porre in essere forme di accontonaggio molesto, recando disturbo ai passanti, con qualunque modalità, con insistenza o anche con impiego di bambini, anziani, disabili o animali d'affezione o simulando disabilità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, comprese le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto.
6. E' fatto divieto di utilizzo di bombolette schiumogene di qualsiasi tipo durante le sfilate dei carri allegorici ed in generale in tutto il periodo carnevalesco nelle vie e piazze cittadine.
7. La violazione alle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 6 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.
8. La violazione alle disposizioni del comma 4 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00 per ciascuno dei trasgressori (richiedente e concedente la prestazione), mentre la violazione alle disposizioni del comma 5 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00. In entrambi i casi, il trasgressore, se straniero, comunitario o extracomunitario, o se senza fissa dimora, è tenuto ad effettuare immediatamente nelle mani dell'agente accertatore il pagamento previsto o, almeno, a titolo di parziale acconto della sanzione, di quanto al momento posseduto, salvo il versamento del saldo conseguente, in analogia con quanto previsto dall'art. 207 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285. Qualora il trasgressore ritenga di dover proporre ricorso avverso il verbale di contravvenzione, è tenuto al versamento della somma di cui sopra a titolo di cauzione.

Art. 72*Disciplina dei bagni in luogo pubblico e del nuoto*

1. In luogo pubblico o aperto al pubblico è assolutamente vietato bagnarsi o lavarsi nelle pubbliche vasche e fontane.
2. E' permesso nuotare nei luoghi a ciò destinati, indossando un adeguato costume.
3. Coloro che vogliono bagnarsi nei corsi d'acqua ove non vietato, dovranno pure essere convenientemente coperti da costume o mutandine decenti, e non emettere grida o fare atti che disturbino la quiete pubblica, o rechino offesa alla moralità ed al buon costume.
4. Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto con ordinanza del Sindaco. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione ed è vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume, dei laghetti e dei canali.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

TITOLO VII Quiete pubblica, mestieri, arti e industrie rumorosi e incomodi

CAPO I
Quiete pubblica

Art. 73

Atti contrari alla quiete pubblica

1. Sono considerati, senza deroga per la generalità, atti contrari alla quiete pubblica e, come tali vietati, gli schiamazzi, gli alterchi, le grida, nonché gli atti di molestia nelle vie e piazze ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, e i rumori dovuti all'inefficienza dei dispositivi silenziatori dei veicoli o l'utilizzo indiscriminato di avvisatori acustici, tanto di giorno che di notte.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale, dagli artt. 155 e 156 del Codice della Strada relativamente ai rumori prodotti dai veicoli a motore e, previa valutazione dell'ARPA, dalle disposizioni della Legge 26.10.1995, n° 447 sull'inquinamento acustico e relative determinazioni, approvate con D.P.C.M. 14.11.1997 e con D.P.C.M. 16.4.1999, n° 215.

3. In particolare, è fatto divieto dalle ore 22.00 alle ore 06.00, in tutto il centro abitato, di tenere comportamenti che sono causa di situazioni quali schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, fonte di degenerazione del tessuto sociale, fatti salvi gli eventi e le manifestazioni programmati, come forma di aggregazione sociale autorizzata con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza sul territorio comunale o parte di esso.

4. La violazione alle disposizioni del comma 3 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 per ogni persona identificata, responsabile degli schiamazzi, rumori molesti o assembramenti chiassosi.

Art. 74

Animali rumorosi

1. Nel centro abitato del Comune è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini, ecc., di cani o altri animali in modo da disturbare, specialmente di notte, la pubblica quiete.

2. I proprietari o detentori di animali, ove, su richiesta, venga verificata la violazione della suddetta norma, oltre ad incorrere nella contravvenzione alla disposizione predetta, saranno invitati dagli agenti della Polizia Locale a rimuovere le cause che hanno provocato il disturbo della quiete pubblica e privata.

3. In caso di reiterazione della violazione, il Sindaco adotterà tutti i provvedimenti necessari caso per caso, sentito, se del caso, il Servizio Veterinario dell'ASL.

4. La violazione alle disposizioni del comma primo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 75

Apparecchi radio, juke-box, televisori ed avventori di negozi e pubblici esercizi

1. Il funzionamento per pubblicità di apparecchi radio, televisori ed altri apparecchi riproducenti suoni, è consentito nei negozi di vendita a condizione che il livello del suono sia tenuto basso in modo da non recare disturbo alla pubblica quiete e con l'osservanza dell'orario seguente:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del mattino;
- dalle ore 17.00 alle ore 20.00 del pomeriggio.

2. Negli esercizi pubblici l'uso degli stessi apparecchi, se autorizzati dalla competente autorità comunale a norma dell'art. 19, n° 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, sarà consentito, nelle ore di apertura dei locali medesimi, a condizione che il livello del suono sia tenuto moderato e tale da non disturbare i clienti e la quiete pubblica a giudizio del competente ufficio dell'Azienda Regionale di Protezione Ambientale.

3. L'utilizzo di strumenti musicali, apparecchi radiotelevisivi, juke-box e simili, per l'effettuazione di manifestazioni quali karaoke, piano bar, o altri generi musicali presso negozi o pubblici esercizi che possano disturbare il vicinato, possono svolgersi sino alle ore 24.00.

4. Manifestazioni ludiche, musicali o canore sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, possono essere svolte, in caso di autorizzazione in deroga ai limiti sonori, che devono comunque rimanere entro quelli consentiti, sino all'orario autorizzato, anche oltre le ore 24.00, rispettando le condizioni dell'autorizzazione.

5. I titolari degli esercizi pubblici hanno, altresì, l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, approntando mezzi idonei, ed eventualmente anche personale addetto, per invitare gli avventori a non disturbare la quiete pubblica. Qualora detti strumenti non sortiscano effetto, il gestore del locale deve allertare la forza pubblica affinché vengano allontanate le persone che recano disturbo.

6. I titolari di locali di ritrovo, come pubblici esercizi, associazioni e assimilati, che abbiano posizionato all'esterno del locale tavoli, sedie e giochi, come biliardini, flipper, videogames e simili, hanno l'obbligo di renderli inutilizzabili dalle ore 24.00 alle ore 07.00 del giorno successivo.

7. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

8. Nel caso di recidiva si procederà alla sospensione delle autorizzazioni commerciali per un periodo di 10 giorni, oltre all'applicazione del massimo della suddetta sanzione pecuniaria.

Art. 76

Emissioni sonore da traffico veicolare

1. Ferme restando le disposizioni in materia previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, durante la circolazione nei centri abitati i conduttori di veicoli di qualunque specie sono obbligati ad evitare ogni rumore molesto comunque causato.

2. E' vietato lasciare in sosta veicoli col motore acceso o comunque accentuare il rumore con accelerazioni non necessarie, utilizzando il motore a regime elevato, quando il veicolo stesso è fermo.

3. E' altresì vietato provare nelle vie pubbliche o nelle aree private dei centri abitati il funzionamento dei motori in modo da provocare scoppi, rombi, o rumori molesti o produrre stridii di pneumatici senza motivazione.

4. E' anche fatto divieto di utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per riproduzioni sonore installati o trasportati a bordo dei veicoli, in special modo se vengono lasciati vetri o tettucci aperti, in modo da disturbare la pubblica quiete.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dell'art. 155 del Codice della Strada.

Art. 77

Cortei civili, processioni o cerimonie religiose

1. Le cerimonie religiose od altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni religiose o cortei civili nelle pubbliche vie sono subordinate al preventivo avviso all'autorità comunale, oltre che al Questore, da parte degli organizzatori o promotori almeno tre giorni prima, ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S..

2. In difetto, la manifestazione non potrà aver luogo ed, in caso di svolgimento della stessa, oltre a quanto disposto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.06.1931, n. 773) in materia di adunanze, si procederà ai sensi dell'art. 650 C.P.

Art. 78

Cortei funebri

1. I cortei funebri muovendo dall'abitazione dell'estinto, dal luogo dove comunque si trova il feretro o dal luogo della celebrazione, vengono di norma effettuati a bordo di veicoli privati, salvo nei casi autorizzati dall'Amministrazione Comunale, nei quali il corteo dovrà percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa o al cimitero in cui si svolgeranno i riti funebri, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'autorità, i divieti imposti, e la segnaletica stradale, per poi procedere nello stesso modo sino al luogo dove lo stesso deve essere sciolto.

Art. 79

Circolazione dei pedoni

1. Sui marciapiedi non è permesso circolare con oggetti troppo voluminosi o sudici che possono comunque recare molestia o imbrattare i passanti.

2. Non è possibile, senza speciale permesso del titolare, trattenersi all'ingresso, nelle adiacenze o all'interno di uffici, locali pubblici, per esercitare qualsiasi commercio o per offrire servizi.

3. Nei casi di adunanza di persone, qualora vi sia concorso di pubblico tale da far presumere che ne derivi ingombro per la circolazione, i promotori delle riunioni sono tenuti a darne notizia almeno tre giorni prima, oltre che al Questore, al Comando di Polizia Locale.

4. Oltre a quanto disposto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.06.1931, n. 773) in materia di adunanze, la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 ad € 500,00.

Art. 80

Carovane di nomadi e girovaghi e divieto di stazionamento

1. Ai nomadi e ai girovaghi è fatto divieto di transitare e stazionare con veicoli sulle vie e piazze del centro abitato e divieto di stazionare ed insediarsi con i propri carri, veicoli o baracconi su tutto il territorio del Comune.

2. Fatte salve le autorizzazioni per lo spettacolo viaggiante, è, altresì, vietata, ai sensi degli artt. 2 e 16, comma 7, della L.R. 31.08.1979, n. 54, su tutto il territorio comunale, ogni forma di insediamento o stazionamento con camper, roulotte, autocaravan, tende e similari, che possano pregiudicare la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica, anche quando lo stazionamento risulti inferiore alle 48 ore indicate.

3. E' fatto, inoltre, divieto di stazionamento, su tutte le aree pubbliche del territorio comunale, ai rimorchi staccati dal veicolo trainante.

4. La violazione alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00, oltre alla sanzione accessoria della rimozione

forzata delle carovane e relative attrezzature e dello sgombero coatto con ogni mezzo, salva ed impregiudicata l'azione penale.

5. La violazione alle disposizioni del comma 3 presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00 e, nel caso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00, oltre alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

Art. 81

Suonatori ambulanti e manifestazioni sonore

1. Ai suonatori ambulanti è fatto divieto di utilizzare strumenti musicali dalle ore 21.00 alle ore 09.00 ed è comunque vietato sostare, suonando, in qualsiasi località abitata per un periodo di tempo superiore ai 10 minuti.

2. E' fatto obbligo di evitare ogni rumore molesto, suoni, canti, grida o proseguire manifestazioni sonore oltre le ore 22.00, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dal Sindaco, soggetta a specifiche prescrizioni e concessa previa comunicazione all'ufficio competente.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00 e la sanzione accessoria dell'interruzione immediata dell'attività che ha dato causa al rumore.

Art. 82

Funzionamento di apparecchi in case di abitazione

1. E' consentito usare apparecchi per uso domestico e piccoli lavori casalinghi, come lucidatrici, aspirapolvere, macchine da cucire, compressori, motoseghe, trapani, tosaerba o macchine da giardino, simili piccoli utensili ed elettrodomestici in genere negli appartamenti degli edifici destinati ad abitazione civile o loro pertinenze.

2. L'uso di tali apparecchi elettrici e/o meccanici è vietato dalle ore 22.00 alle ore 08.00. In caso di particolare disturbo, tale divieto potrà essere esteso dall'Autorità Comunale anche ad orari diversi.

3. Deve essere prestata particolare cura nell'installazione e nell'uso degli impianti di condizionamento dell'aria in modo da non recare disturbo ai vicini. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dalla normativa vigente. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, sottoscritta da un tecnico abilitato o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione per eventuali controlli. I condizionatori devono essere dotati di sistema di raccolta delle acque di scarico in modo da non percolare sulle aree sottostanti.

4. La violazione alle norme del presente articolo, riscontrata su denuncia degli interessati, ed accertata, previa diffida, dalle forze di polizia è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della interruzione o della rimozione delle cause del disturbo.

Art. 83*Rumori incomodi nelle case ed allarmi acustici*

1. E' vietato nelle abitazioni private produrre o lasciar produrre rumore o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque, disturbo ai vicini.
2. L'uso di apparecchi radiotelevisivi, strumenti musicali e simili nelle abitazioni private o in circoli privati ubicati in edifici abitativi è vietato dalle ore 22.00 alle ore 8.00.
3. E' tuttavia consentito anche oltre le ore 23.00 l'uso di apparecchi radiotelevisivi e strumenti musicali, purché siano adoperati in modo tale da non disturbare il vicinato e la quiete pubblica.
4. Su denuncia degli interessati le forze di polizia, previa diffida, procederanno all'accertamento delle contravvenzioni a carico dei responsabili.
5. I proprietari di immobili ove siano installati sistemi di allarme acustico antifurto, che non possono comunque avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi ed a 15 minuti complessivi, sono tenuti a fornire al Comando di Polizia Locale almeno tre nominativi di responsabili dell'ambiente protetto, in grado di intervenire per disinserire l'allarme, qualora se ne presentasse la necessità per il malfunzionamento dello stesso o per altre anomalie arrecanti disturbo al vicinato.
6. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema d'allarme.
7. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
8. I sistemi d'allarme dovranno comunque sempre essere mantenuti in buono stato di funzionamento in modo tale da evitare l'entrata in funzione per difetti o alterazioni di vario tipo. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.
9. In difetto di comunicazione dei nominativi richiesti o di esposizione della targhetta, in caso di necessità, si provvederà immediatamente a far cessare la turbativa mediante intervento diretto sull'impianto d'allarme, previo accesso forzato ai locali o ai veicoli da parte delle forze di polizia e di personale tecnico, con spese a carico del titolare dell'impianto, salva ed impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art. 659 C.P.
10. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

CAPO II**Mestieri rumorosi, incomodi ed insalubri****Art. 84***Esercizio di mestieri, arti ed industrie*

1. Nell'esercizio di arti, mestieri ed industrie deve usarsi ogni cautela, adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili, per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.
2. Tali attività, salvo deroghe per l'attività di panificazione o autorizzazioni in deroga ai limiti sonori rilasciata dal Sindaco, possono essere comunque esercitate esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali.
3. Sono da considerarsi rumorose tutte quelle arti, mestieri e industrie dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine con motori o dall'uomo, o per l'uso di strumenti manuali, derivano

continuamente o periodicamente evidente molestia od incomodo a coloro che abitano locali sovrastanti o vicini a quelli nei quali le suddette attività vengono esercitate.

4. L'accertamento della natura dei rumori e delle loro intensità compete all'Ufficio Ecologia-Ambiente del Comune ed all' A.R.P.A. su reclamo degli interessati o d'ufficio.

5. L'Autorità Comunale con ordinanza, in base a detti accertamenti, può subordinare l'esercizio delle suddette attività all'eliminazione dei rumori o alla limitazione dell'orario d'esercizio, oppure può vietarne in modo assoluto l'esercizio medesimo ed ordinare il trasloco delle attività, nei casi in cui sia accertata l'assoluta impossibilità di coesistenza delle stesse con il rispetto della quiete delle abitazioni civili.

6. E' vietato l'insediamento di discoteche o attività con simili intrattenimenti musicali in locali inseriti in edifici destinati anche parzialmente a civile abitazione.

7. L'Autorità Comunale, nel rilascio di autorizzazioni riguardanti attività commerciali o produttive, cura che l'insediamento di tali attività non contrasti con la sicurezza e la fluidità della circolazione.

8. In caso di emissione di fumi, odori ed esalazioni, queste dovranno rispettare le disposizioni del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e degli articoli 216 e 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D. 27.07.1934, n. 1265) ed il corretto esercizio di tali attività sarà verificato dalla competente A.S.L.

Art. 85

Autorizzazione all'esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. L'esercizio delle attività classificate come insalubri ai sensi degli artt. 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e contenute nell'elenco allegato al D.M. 05.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni (cosiddette "industrie insalubri") in fabbricati destinati a civile abitazione o in vicinanza di essi è, di massima, vietato. I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di prima classe, non sono di norma consentiti fino ad una distanza di cento metri dal perimetro del centro abitato, come definito da apposito provvedimento comunale, salvo che si tratti di insediamenti in aree specificatamente destinate a tale scopo. Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o zootecnici già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che effettuino, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di prima classe, possono essere autorizzati a rimanere nell'area interna ai cento metri lineari dal perimetro del centro abitato a condizione che essi siano stati legittimamente autorizzati e che le modalità di conduzione dell'azienda siano tali da evitare forme di danno o molestia per i lavoratori e la popolazione circostante. Inoltre, in una fascia di cento metri dal perimetro del centro abitato, potrà essere concesso l'ampliamento di insediamenti esistenti che effettuino lavorazioni insalubri della prima classe alle condizioni di cui sopra.

2. Le autorizzazioni necessarie all'apertura di un'attività compresa nell'elenco delle industrie insalubri sono rilasciate dalle Autorità competenti secondo la normativa vigente.

3. Coloro che esercitano le suddette attività in violazione alle disposizioni del comma 1 o senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione revocata o in difformità dalle sue prescrizioni, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00 e con l'emissione di Ordinanza Sindacale di cessazione dell'attività sino all'avvio della procedura autorizzativa.

4. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL, il Dipartimento Territoriale dell'ARPA ed il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASL, hanno facoltà di esercitare in qualunque momento le funzioni di vigilanza sulle attività disciplinate dal presente articolo e, qualora rilevino il mancato rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, oppure variazioni del ciclo lavorativo tali da rendere inefficaci le cautele precedentemente adottate, ne informeranno il Comune che provvederà a prescrivere l'esecuzione delle opere di adeguamento ritenute necessarie; qualora non sia tecnicamente possibile adottare cautele sufficienti alla tutela della salute pubblica, il Comune potrà disporre, sempre su segnalazione degli organi di cui sopra, la chiusura dell'attività o il suo spostamento ad altra sede.

5. L'esercizio dell'attività senza il preventivo adempimento delle disposizioni sopra elencate, comporta l'emissione di ordinanza sindacale di sospensione o cessazione dell'attività fino all'avvio della procedura autorizzativa.

Art. 86*Prescrizioni particolari per impianto di macchinari*

1. L'impianto di macchinari, autorizzato dal precedente art. 85, deve essere eseguito osservando strettamente le seguenti prescrizioni:
 - a. deve evitarsi ogni danno o molestia ai cittadini a causa del rumore propagatosi nell'aria o attraverso i muri o in qualsiasi altro modo, o a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi specie;
 - b. le macchine e gli apparecchi dovranno essere montate su basamenti indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato oppure, quando ciò non sia possibile, l'impianto dovrà essere munito di adeguato sistema antivibrante;
 - c. i macchinari o altri apparecchi non dovranno essere montati su mensole fissate a muri in comune o a confine con altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini;
 - d. gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati adeguatamente vicini;
 - e. le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare vibrazioni;
 - f. dovrà essere comunque evitato il propagarsi dei rumori nell'aria, tenendo conto dell'ubicazione delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura rispetto al collocamento delle macchine;
 - g. negli impianti suddetti dovranno essere usati speciali involucri isolanti, idonei ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste;
 - h. la competente autorità potrà prescrivere, in casi particolari, il collocamento di finestre non apribili e l'installazione di sistemi meccanici di ventilazione ed aerazione.

Art. 87*Orario per l'esercizio di mestiere, arti ed industrie rumorosi ed incomodi*

1. L'esercizio di arti, mestieri e industrie rumorosi ed incomodi nelle abitazioni o loro vicinanze è consentito nei seguenti orari:
 2. dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, ed è vietato nei giorni festivi.
 3. Sarà tuttavia sempre in facoltà dell'Autorità Comunale modificare l'orario di esercizio suddetto, qualora i rumori possano riuscire molesti in determinate ore.
 4. Ad una distanza inferiore a 200 metri dalle abitazioni, escluse quelle di proprietà di fruitori del servizio, è vietato l'impiego di dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri o antigrandine", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati o per la difesa antigrandine. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 07.00 ed, anche nelle ore consentite, deve esservi un intervallo di tempo tra un'emissione e l'altra di almeno 10 minuti, la bocca di sparo non deve essere orientata verso le residenze ed il cannoncino deve essere provvisto di una struttura di sicurezza per la protezione del cannoncino stesso a fini precauzionali e per evitare eventuali manomissioni.
 5. La violazione alle disposizioni del presente articolo, riscontrate su denuncia degli interessati ed accertate, previa diffida, dalle forze di polizia, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con l'obbligo di far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 88*Cantieri edili*

1. L'esercizio di mestieri rumorosi all'interno di cantieri edili è vietato nei giorni festivi.

2. E' altresì vietato nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 7.00.
3. L'attività dei cantieri edili o stradali, qualora superi i limiti rumorosi stabiliti per zona, è soggetta ad autorizzazione in deroga ai limiti di rumore da parte del Sindaco, che verrà rilasciata unitamente alla autorizzazione o concessione edilizia.
4. Le operazioni di sabbiatura condotte nei cantieri edili dovranno avvenire solo con l'uso di strumenti e modalità idonei ad evitare la dispersione di polveri all'esterno del cantiere stesso ed, in particolare, sulle strade o in altre proprietà.
5. In caso di cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas e simili) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo.
6. I lavori edili e di rifinitura edile nelle abitazioni vicine a quelle cui viene arrecato disturbo, si considerano, quanto agli orari, cantieri.
7. La violazione alle disposizioni del presente articolo, riscontrate su denuncia degli interessati ed accertate, previa diffida, da parte delle forze di polizia, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 89

Trasporto di oggetti rumorosi

1. Il trasporto o la manipolazione di lastre, verghe, materiali metallici, carichi rumorosi o altri oggetti che possono provocare rumori fastidiosi, deve farsi adottando gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'eccessivo rumore.
2. La violazione alla disposizione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

TITOLO VIII

Sicurezza degli abitati e delle persone

CAPO I

Divieti relativi al fuoco e ai combustibili

Art. 90

Uso di fuoco nelle stalle, nei campi e nei cantieri

1. Nelle stalle è vietato fumare ed, occorrendo, fare uso di lanterne o fiamme libere.

2. Sul territorio comunale è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo, nonché materiali di varia natura presenti in cantieri edili, o accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba, anche sugli argini di fossi e scarpate, fate salve specifiche deroghe.

3. La violazione alla disposizione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 91

Divieto di accensioni di fuochi

1. Nel centro abitato, come definito dall'apposita deliberazione comunale, e comunque ad una distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni e dalle sedi stradali anche fuori da detta delimitazione, è vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, anche se momentaneamente, sul suolo pubblico e privato.

2. E' consentita l'accensione di fuochi se inserita in manifestazioni programmate ed autorizzate aperte al pubblico, fatti salvi gli adempimenti di legge in materia di normativa antincendio.

3. Nel giorno 17 gennaio, festività di S. Antonio, è permessa l'accensione di piccoli falò nelle proprietà private, sotto la responsabilità civile e penale del proprietario del fondo.

4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato sulle aree pubbliche, ma è consentito sulle aree private con modalità tali da evitare molestie al vicinato e su quelle pubbliche appositamente attrezzate o nelle manifestazioni di cui al comma 2.

5. La violazione alla disposizione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 92

Combustibili, fumo, polvere, odori

1. E' vietato far uso di combustibili che possano sviluppare esalazioni, insalubri o moleste.

2. In caso di combustione, dovranno comunque essere adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere e odori molesti.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

4. In caso di recidiva, la sanzione è da € 70,00 ad € 500,00.

Art. 93

Apparecchi, oggetti pericolosi e ripari

1. Tutti gli apparecchi che presentano particolari pericoli ed i motori devono essere collocati in appositi locali o recinti nei quali non possano entrare che persone autorizzate.

2. I pozzi, le cisterne e le vasche esistenti nel territorio comunale devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali o materiali ed oggetti di qualunque natura.

3. Gli oggetti mobili collocati sui balconi, sui davanzali o su altri sporti di edifici prospicienti le aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della messa in sicurezza della situazione pericolosa.

CAPO II

Divieti vari

Art. 94

Divieti vari su aree pubbliche

1. Fermo quanto stabilito dai precedenti artt. 26, 58 e 59 del presente Regolamento, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:
 - a. esporre falci, ferri taglienti ed oggetti di qualsiasi forma e materia quando possano recare disturbo, pericolo o danno ai passanti;
 - b. transitare con arnesi da taglio (accette, falci, seghe, ecc.) o trasportare oggetti pericolosi (vetri, ferri acuminati) senza che siano fasciati o protetti in modo da non recare offesa;
 - c. giocare con palle, palloni, ecc. tranne nelle località a ciò destinate;
 - d. lanciare pietre ed oggetti qualsiasi che possano ledere o molestare le persone;
 - e. trascinare qualsiasi oggetto a mano o attaccato a qualsiasi specie di veicolo;
 - f. utilizzare torce o candele accese non munite di riparo atto ad impedire la caduta della cera o dei prodotti della combustione sul suolo;
 - g. sospingere, con moto rotativo, ruote di veicoli, e di macchine, cerchioni di ferro, botti ed altri oggetti simili, qualunque sia la loro dimensione;
 - h. circolare sui pattini o su trampoli e scivolare sul ghiaccio;
 - i. innalzare palloni, aerostati, draghi volanti, aquiloni ed altri oggetti simili nel centro abitato e comunque nei luoghi di pubblico transito, salvo autorizzazione del Comune e giochi di bimbi;
 - j. fare uso di scale a mano incustodite alla base;
 - k. bagnare o annaffiare il suolo pubblico in tempo di gelo;
 - l. tenere esposti, appoggiati o appesi vasi, cassette, bottiglie e qualunque altro oggetto, se non in modo che non rechino molestie e ne sia impossibile la caduta;
 - m. esplodere petardi, mortaretti e simili, nonché utilizzare armi da fuoco anche se caricate a salve.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 95

Raccolta di materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario, se effettuata con occupazione di aree pubbliche, è soggetta all'apposita concessione.
2. La raccolta può essere effettuata, nel rispetto della normativa, esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi comunali o regionali delle associazioni e del volontariato o delle ONLUS.
3. Qualora la raccolta sia affidata da enti o associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso di specifica delega in originale, sottoscritta dal responsabile dell'ente o dell'associazione.
4. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'ente o dell'associazione.
5. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento di mercati e fiere, in prossimità di scuole e luoghi di cura.
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e l'attività deve essere immediatamente interrotta.

Art. 96*Artisti di strada*

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 121 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, (T.U.L.P.S.), l'esercizio di mestieri girovaghi è soggetto ai seguenti limiti e divieti: l'attività non potrà essere svolta davanti e di fronte a vetrine ed ingressi ed in corrispondenza o in prossimità di intersezioni stradali o in modo da creare pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. Dovrà avvenire senza appoggiare alcunchè, oltre alla propria persona, o eventualmente una pedana di sostegno, sul suolo pubblico, salvo concessione comunale.

2. L'attività potrà comunque svolgersi nei limiti di cui all'art. 81 del presente regolamento.

3. In deroga ai limiti ed ai divieti di cui al presente articolo, l'esercizio di mestieri girovaghi è ammesso nell'ambito di manifestazioni culturali, di accoglienza turistica, promo-pubblicitarie e analoghe, autorizzate dal Comune.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 97*Divieto di campeggio libero*

1. In tutto il territorio comunale, comprese le sedi stradali, le piazze, i parcheggi ed altre aree ad uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi tipo di campeggio o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate. E', inoltre, vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque reflue, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque nei tombini fognari e fuori da aree appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Locale danno immediata esecuzione alla citata disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia. A chiunque legalmente richiesto, è fatto obbligo di collaborare con le forze di polizia per l'esecuzione di quanto sopra.

3. Con apposito provvedimento sindacale possono essere attivati campi di sosta temporanea per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con quella accessoria dell'immediato allontanamento dei veicoli e delle persone che li utilizzano dal territorio comunale con le modalità di cui all'art. 159 del Codice della Strada.

Art. 98*Contrassegni del Comune*

1. E' vietato l'utilizzo dello stemma comunale, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi commerciali, industriali, artigianali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta o partecipata dell'Amministrazione Comunale, salvo preventivo accordo con la stessa.

2. E' altresì vietato utilizzare i detti simboli e segni distintivi per manifestazioni o per qualunque altra attività, salvo concessione di patrocinio da parte del Comune.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00 e quella accessoria della rimessa in pristino della situazione con ogni mezzo ritenuto idoneo.

CAPO III

Specchi parabolici

Art. 99

Installazione specchi parabolici

1. Per la sicurezza della circolazione possono essere installati, alle intersezioni viarie o agli accessi carrabili, specchi parabolici che consentano di verificare il sopraggiungere di veicoli, pedoni o animali, al fine di evitare incidenti.
2. Nel caso l'installazione degli specchi sia necessaria per la sicurezza della circolazione alle intersezioni stradali o su aree ad uso pubblico per consentire maggiore visibilità in manovra, tali strumenti saranno installati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale o dell'Ente proprietario della strada.
3. Nel caso l'installazione sia, invece, ravvisata necessaria ad uso e servizio esclusivo di proprietà private per l'uscita dalle proprie abitazioni, cortili, strade ed in genere accessi privati, gli specchi potranno essere installati solo previa comunicazione in tal senso, corredata di planimetria indicante il punto d'installazione, al Comando di Polizia Locale che, verificata la reale situazione e la materiale possibilità, rilascerà nulla osta al posizionamento dello specchio a cura e spese del proprietario.
4. Il collocamento abusivo degli specchi parabolici su area pubblica è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e quella accessoria della rimessa in pristino della situazione precedente la modifica effettuata.

TITOLO IX

Oggetti smarriti o rinvenuti

CAPO I

Oggetti rinvenuti

Art. 100

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale.
2. La gestione degli oggetti rinvenuti di cui al precedente comma 1 è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 927 del Codice Civile e dalle disposizioni ad esso correlate.

3. Nell'ambito dell'Area Vigilanza è inserito l'ufficio "Oggetti Rinvenuti", con il compito di ricevere, e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Romentino.

4. Sono cose mobili smarrite:

- gli oggetti ritrovati nell'ambito del territorio del comune, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore;
- le cose mobili quali le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili;
- i veicoli o i beni mobili registrati in stato d'abbandono i quali trovano la propria disciplina nel codice della strada e nelle specifiche leggi che regolano la materia, sebbene possano essere registrati nel Registro oggetti rinvenuti.

5. Non sono considerati oggetti mobili smarriti:

- gli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rottame;
- eventuali armi, munizioni ed esplosivi la cui accettazione è di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 101

Accettazione e registrazione oggetti

1. Ogni oggetto ritrovato nel territorio comunale e depositato presso il Comando di Polizia Locale o, se ingombrante, presso il Magazzino Comunale, è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione dell'oggetto stesso e le circostanze del ritrovamento, oltre alle generalità del ritrovatore ed iscritto nel Registro Oggetti Rinvenuti.

2. Gli oggetti consegnati all'ufficio sono registrati ed eventualmente fotografati, anche con l'ausilio di programmi informatici ai fini di consentirne l'individuazione, la catalogazione ed il reperimento, ai fini della riconsegna al proprietario, eccetto oggetti minuti privi di valore come penne, pettini, agendine anonime, cellulari non utilizzabili, portafogli e portadocumenti vuoti, chiavi e simili.

3. I verbali delle operazioni concernenti le cose ritrovate e consegnate all'ufficio sono tenute in ordine progressivo a valenza annuale. Sul menzionato registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.

4. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile l'Ufficio provvede, dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, per motivi di igiene.

5. Qualora siano riscontrate sostanze ritenute pericolose o nocive, sono immediatamente informate le competenti autorità di polizia o sanitarie, ovvero, quando risulti opportuno, si provvede alla distruzione immediata dell'oggetto e del suo contenitore secondo le modalità indicate dagli uffici competenti.

6. Nel caso di contenitore sospetto l'apertura deve avvenire a cura delle forze dell'ordine. Della procedura è redatto apposito verbale, sottoscritto dall'agente incaricato, da allegare al verbale di consegna dell'oggetto.

7. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, macchine fotografiche e simili, saranno custoditi in apposita cassaforte. La valuta straniera, quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, può essere cambiata in Euro.

Art. 102

Stima degli oggetti e pubblicità del ritrovamento

1. La stima del valore degli oggetti è fatta anche avvalendosi della consulenza del competente ufficio tecnico comunale, se necessario. Il valore degli oggetti preziosi viene eventualmente stimato da un esperto scelto dall'Amministrazione comunale.

2. Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile l'avvenuta consegna degli oggetti rinvenuti è resa nota tramite pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio del Comune. Contestualmente alla pubblicazione

degli elenchi all'Albo Pretorio ed al fine di garantirne la massima pubblicità, previa valutazione del responsabile del procedimento, si provvederà a fornire adeguata informazione all'utenza mediante il sito internet del comune e/o con altre forme.

Art. 103

Restituzione dei beni al proprietario

1. Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Romentino, l'Ufficio provvederà ad avvisare gli interessati, ma non sarà tenuto a predisporre ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo; fanno eccezione i passaporti perché privi dell'indirizzo dell'intestatario. Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza.

2. Qualora trattasi di documenti all'interno di portafogli, libretti o simili, si provvederà alla spedizione anche di questi ultimi, purchè siano di dimensioni ridotte.

3. Per quanto concerne i documenti contenuti in borse, verranno spediti solo i primi portando a conoscenza dell'interessato di quanto è rimasto in deposito presso l'Ufficio che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta.

4. I documenti appartenenti a stranieri saranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.

5. Le carte, permessi di soggiorno o assimilabili sono consegnati alla Questura del luogo del rilascio.

6. Quando il documento rinvenuto sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, carta di credito, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio provvederà ad inviarli alla banca emittente, perché provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale, a cura dell'ufficio, nei termini di 90 giorni dall'avvenuto ritrovamento, se non reclamati dai titolari.

7. Gli oggetti ritrovati sono restituiti al legittimo proprietario, al suo legale rappresentante o a persona delegata al ritiro, munita di delega, firmata dal proprietario e corredata di fotocopia di valido documento d'identità del delegante. A tal fine, oltre alle previste pubblicazioni, l'ufficio controllerà il Registro Oggetti Smarriti per un'eventuale restituzione al proprietario denunciante.

8. Chi si dichiara legittimato al ritiro, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del codice civile, ha l'obbligo di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata dell'oggetto ed esibire l'eventuale denuncia presentata alle autorità competenti. Nel caso di persona delegata è richiesta una descrizione scritta dell'oggetto, nonché copia dell'eventuale denuncia.

9. Esperite le procedure di accertamento, l'Ufficio redige verbale di restituzione contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento d'identità della persona che ritira il bene.

10. Qualora sia stata sporta denuncia è fatto avviso all'interessato di dare comunicazione alle autorità competenti del ritrovamento e della restituzione e viene notiziato il Comando Carabinieri per l'inserimento della restituzione al Sistema di Indagine Interforze.

11. In caso di decesso del proprietario l'Ufficio provvede nei limiti dell'ordinaria diligenza, affinché gli oggetti siano riconsegnati ad un legittimato per legge o agli eredi, purché muniti di autocertificazione attestante la condizione di eredi. Qualora gli eredi siano più d'uno il bene sarà consegnato previa presentazione di delega a firma di tutti gli interessati.

12. Gli oggetti depositati o il loro prezzo non possono essere restituiti a minori od a persone che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

13. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti al Magazzino, nè prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l'autorizzazione degli addetti all'Ufficio. Così pure persone estranee all'ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti trovati.

14. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, saranno distrutti redigendo apposito verbale.

15. Il proprietario, come anche il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, deve pagare ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito e per l'eventuale perizia effettuata, nella misura stabilita dalle tariffe vigenti.

Art. 104

Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al precedente art. 102 senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore. Lo stesso potrà ritirarlo entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso trasmesso secondo le modalità ritenute più idonee in base alle circostanze concrete.

2. In assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà del bene entro il medesimo termine, decadono i diritti del ritrovatore. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento delle eventuali spese di cui al precedente art. 103.

3. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore, corredata di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del delegante.

4. Le disposizioni sull'acquisto della proprietà non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio delle loro attività.

Art. 105

Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione Comunale diviene proprietaria dell'oggetto ritrovato allorquando, decorsi i termini di cui all'art. 929 del codice civile, il ritrovatore o il legittimo proprietario non ne richiedano l'acquisizione.

2. Gli oggetti, così di proprietà del Comune, possono:

- a) essere alienati tramite asta pubblica avvalendosi anche di Enti all'uopo specializzati;
- b) essere destinati ad ausilio degli uffici dell'Amministrazione comunale o ceduti in permuta in cambio di nuovi beni o servizi necessari agli stessi, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 13.02.2001, n. 189;
- c) essere concessi in comodato o ceduti gratuitamente a enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro.

3. I beni di valore saranno catalogati e posti in vendita dall'Area Amministrativa-Contabile, mentre le somme in denaro verranno versate alla medesima Area dal responsabile della gestione dei beni rinvenuti.

4. Il Responsabile del procedimento autorizza la distruzione degli oggetti che si trovino in pessimo stato d'uso o che non rispettino le norme in materia di sicurezza, ovvero che non sia opportuno che vengano alienati.

CAPO II

Oggetti smarriti

Art. 106*Comunicazione di smarrimento*

1. Chiunque smarrisca un oggetto mobile di sua proprietà, è tenuto a darne comunicazione all'“Ufficio Oggetti Smarriti”.
2. Tale ufficio provvederà all'iscrizione dell'oggetto nel Registro Oggetti Smarriti ed alla verifica della presenza di tale oggetto nel Registro Oggetti Rinvenuti, secondo la descrizione ricevutane dal proprietario o suo delegato.
3. Nel caso in cui l'oggetto sia stato ritrovato, per la restituzione valgono le regole di cui all'art. 103 sopraesteso.

Art. 107*Premio al ritrovatore*

1. Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, qualora questi lo richieda, il premio previsto dall'art. 930 del Codice Civile, anche nel caso di titoli di credito al portatore o nominativi ma circolanti come titoli al portatore.
2. La richiesta in questione andrà formulata per iscritto all'Ufficio, il quale si limiterà a renderla nota al proprietario del bene rinvenuto.
3. Della consegna del bene al proprietario, l'Ufficio darà comunicazione al ritrovatore. Il proprietario potrà lasciare al ritrovatore il premio previsto, depositandolo presso l'Ufficio, oppure provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge, informando di ciò con idonea dichiarazione l'Ufficio di Polizia Locale.
4. L'Ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra il proprietario ed il ritrovatore.
5. Le disposizioni sul premio dovuto al ritrovatore non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio della loro attività.

TITOLO X Penalità

CAPO I**Richiamo della legge n° 689/81****Art. 108***Contravvenzioni e sanzioni*

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni specificatamente da esso previste per ogni disposizione. Per le sanzioni eventualmente non previste dalle specifiche norme del presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da € 50,00 ad € 500,00 con la procedura prevista dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n° 689, salvo le maggiori pene per i casi previsti da leggi di pubblica sicurezza, dal Codice Penale e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le materie contenute nel Regolamento stesso.

Art. 109

Accertamento e contestazione delle violazioni

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni competono agli agenti od ufficiali di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza ed in particolare alla Polizia Locale con il procedimento previsto dal Capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689.

Art 110

Conciliazione ed ingiunzione

1. Per quanto concerne la conciliazione in via breve, ed i casi di mancata conciliazione delle violazioni si applicano le norme ed i procedimenti di cui al suddetto Capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689.

CAPO II

Sanzioni accessorie

Art. 111

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. I contravventori alle norme del presente Regolamento, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste nei precedenti articoli, sono tenuti alla rimessa in pristino ed al risarcimento degli eventuali danni in dipendenza dalla violazione amministrativa.

2. Il Sindaco, in caso di inadempimento può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 112

Pubblicità ed entrata in vigore del presente Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Per quanto non espressamente previsto o legislativamente modificato, si fa rinvio alle successive normative emanate in merito.

3. Il presente Regolamento abroga ogni altra norma della medesima fonte gerarchica emanata precedentemente in materia, in contrasto con le disposizioni dello stesso.

4. Il presente Regolamento, pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio, entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.